

10

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE E CONSULTIVA DELLA G.A.

Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2019

INDICE

Normativa

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13, comma 1, art. 53 ter.

D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato B, art. 9 e 16

D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 37, co. 1-5 e 10-20

D.P.C.S. 6 febbraio 2006 (Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza) art. 9 e 36.

D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197), art. 9.

D.P.C.S. 25 maggio 2017, n. 69, art. 22 bis.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9 (*Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa*) artt.6 e 28

Criteri

Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa

Delibera del 18 gennaio 2013

Relazione sull'impatto regolatorio della nuova delibera sui carichi di lavoro dei magistrati amministrativi

Delibera del 25 gennaio 2013

Criteri specifici

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a.

Delibera del 3 luglio 2015

Delibera del 18 luglio 2014

Attuazione dell'art. 8 bis della legge 2 aprile 1997, n. 79, introdotto dall'art. 16, comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.

Delibera del 22 maggio 2015

Criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

Delibera del 15 gennaio 2016

Criteri per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del 9 giugno 2017

Linee guida per l'avvio dell'Ufficio del processo

Delibera del 15 marzo 2018

Istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo
Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 183 del 17 dicembre 2018

Criteria specifici per lo smaltimento dell'arretrato

Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 14 luglio 2011

Relazione sulle misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 15 settembre 2011

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per l'anno 2013.

Delibera del 21 giugno 2013

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per l'anno 2014.

Delibera del 6 dicembre 2013

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011.

Delibera del 15 settembre 2011

Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività, ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 19 maggio 2017

Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività, ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera dell'11 maggio 2018

Appendice storica

Delibera del 25 febbraio 2005

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a.

Delibera del 18 luglio 2014

NORMATIVA

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza:

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
- 3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
- 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;
- 5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
- 6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;
- 6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati (1).

(1). Numero aggiunto dall'art. 19, L. 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 53-ter. Ufficio per il processo (1).

1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.

(1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. Si riporta il comma 2 del predetto articolo: *"2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato B

Norme di attuazione al codice del processo amministrativo

Art. 9. *Calendario delle udienze e formazione dei collegi*

1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

Art. 16. *Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

D.L. 6 luglio 2011 n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155

Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

In vigore dal 1 gennaio 2014

D.L. 06/07/2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). (307)

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

(omissis)

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r), 7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il

maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. (308) (316)

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2017, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. (310)

11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è

effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. (311)

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento. (312)

13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo. (315)

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato. (313)

15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per

l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate. (314)

(Omissis)

(305) Numero così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

(306) Numero così sostituito dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

(307) Comma così modificato dall'art. 2, comma 35-quinquies, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(308) Comma così modificato dall'art. 12, comma 3-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, dall'art. 1, comma 25, lett. b), nn. 1), 2), 3) e 4), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(309) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 25, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 29 della stessa L. n. 228/2012.

(310) Comma sostituito dall'art. 1, comma 25, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 344, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 12, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e dall'art. 1, comma 494, lett. a), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(311) Comma inserito dall'art. 1, comma 25, lett. d), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 5-bis, lett. a) e b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(312) Comma così modificato dall'art. 1, comma 25, lett. e), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 6, comma 5-bis, lett. c), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e, successivamente, dall'art. 1, comma 494, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(313) Comma così modificato dall'art. 1, comma 25, lett. f), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(314) Comma così modificato dall'art. 1, comma 25, lett. g), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

D.L. 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203.)

Art. 9. Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa

In vigore dal 31 agosto 2016

1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal *decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.
2. La copertura è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.
3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza 6 febbraio 2006

(G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2006)

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Articolo 9. Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'Articolo 31 della legge 27.4.1982 n.186;

5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 5 della legge 27 aprile 1982, n.186, designa i magistrati titolari ed i magistrati supplenti componenti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

8) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.

2. Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'Articolo 5 del Testo Unico 26 giugno 1924 n.1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Generale;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

3. Il Consiglio di Presidenza può disporre ispezioni sui servizi di Segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.

4. Il Consiglio inoltre:

1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'Articolo 53 bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n.186, come introdotto dall'Articolo 20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Giustizia Amministrativa;

3) ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la Giustizia Amministrativa.

4) esercita, in relazione all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste dall'Articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005¹

5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.

Art. 36. Ispezioni

1. Il Consiglio di Presidenza determina annualmente il calendario delle ispezioni e verifiche che saranno effettuate dai membri del Consiglio coadiuvati dal personale amministrativo. Delle visite ispettive effettuate viene data relazione scritta.

2. Le verifiche hanno per oggetto l'osservanza delle direttive emanate dal Consiglio in materia di organizzazione degli uffici giurisdizionali e il

¹ Numero aggiunto con delibera dell'11 marzo 2010

funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

3. Alla stregua dei risultati dell'ispezione, il Consiglio assume, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2017 n. 69.

(Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2017).

22-bis. Ufficio per il processo amministrativo. ¹

1. Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, presso ogni Tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate è istituito l'ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il processo amministrativo è istituito presso ogni sezione esterna.

2. All'ufficio per il processo è assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal Segretario generale del Tribunale amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio giurisdizionale, nonché coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

3. L'ufficio per il processo è una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione.

Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le attività connesse all'Ufficio per il processo, il Presidente, come individuato nel secondo periodo del presente comma, può nominare un magistrato delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio, programma la relativa attività e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo.

Il criterio organizzativo generale è che ciascun magistrato deve poter contare sulla collaborazione di una unità amministrativa dedicata e di un tirocinante, ove presenti.

¹ Articolo inserito con D.P.C.S. 25 maggio 2017.

4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative all'attività degli uffici del processo.

5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:

a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;

c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;

d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;

f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;

g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;

i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione. Il Servizio per l'informatica assicura altresì la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il Segretario generale della giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il conseguimento delle finalità dell'ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del precedente comma 5».

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n. 9
Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia
Amministrativa

(Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 63 del 16 marzo 2018)

Art. 6. Presidenti degli organi di giustizia amministrativa.

1. I presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni staccate degli stessi e degli altri organi di giustizia amministrativa, ferme restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, svolgono i seguenti compiti:

a) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture;

b) adottano l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;

c) richiedono, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali della rispettive strutture su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa;

d) prospettano, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi;

e) esercitano, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Art. 28. Ufficio per il processo amministrativo.

1. Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, presso ogni Tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate è istituito l'ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il processo amministrativo è istituito presso ogni sezione esterna.

2. All'ufficio per il processo è assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal Segretario generale del Tribunale amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio giurisdizionale, nonché coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

3. L'ufficio per il processo è una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione. Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le attività connesse all'Ufficio per il processo, il Presidente, come individuato nel secondo periodo del presente comma, può nominare un magistrato delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio, programma la relativa attività e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo. Il criterio

organizzativo generale è che ciascun magistrato deve poter contare sulla collaborazione di una unità amministrativa dedicata e di un tirocinante, ove presenti.

4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative all'attività degli uffici del processo.

5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:

a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;

c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;

d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;

f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;

g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;

i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione. Il Servizio per l'informatica assicura altresì la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il Segretario generale della giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il conseguimento delle finalità dell'ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del precedente comma 5.

CRITERI

DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA QUALITÀ, LA TEMPESTIVITÀ E L'EFFICIENTAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Abstract della Delibera del 18 gennaio 2013

Tra i diversi caratteri che connotano in maniera peculiare l'organizzazione della giustizia amministrativa, un ruolo molto importante è assolto dai parametri di efficienza che sono stabiliti dal CPGA ai sensi dell'art.13 della legge 27 aprile 1982, nr. 186, parametri che nella norma e nella prassi vengono definiti come "carichi". Si tratta della predeterminazione qualitativa e quantitativa dei processi che ciascun giudice è chiamato a condurre, mediante la quale viene evitato l'affollamento dei ruoli e garantita la speditezza e qualità delle decisioni.

Si tratta di criteri che mirano, tra l'altro, a dare attuazione pratica a quanto sancito nella raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/REC (2010) n. 12 del 17 novembre 2010 sulla necessità di assicurare la qualità della risposta di giustizia e che sono elaborati sulla scorta dell'esperienza pluriennale acquisita dalla magistratura.

Essi vengono periodicamente rivisti ed aggiornati al mutare delle regole e dei principi del regime processuale e della disciplina sostanziale del diritto amministrativo.

La loro applicazione e l'ordinata trattazione delle cause che ne è conseguita, sono tra gli elementi che consentono il raggiungimento dei risultati di efficienza che sono sinteticamente espressi nelle risultanze statistiche che seguono.

Per maggiori approfondimenti può rinviarsi alle sezioni appositamente dedicate ai rilievi statistici della G.A.

Delibera del 18 gennaio 2013

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI E CONSULTIVI

Art. 1

Finalità e ambito applicativo

1. La presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, n. 6 *bis*, della l. n. 186 del 1982, dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2010) n. 12 del 17 novembre 2010 (§§ 30 e 31) e dall'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, è volta a ottimizzare il servizio assicurato

dalla Giustizia amministrativa in termini di qualità, tempestività e produttività.

2. I carichi di lavoro stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.) sono vincolanti; l'assegnazione di carichi di lavoro superiori a quelli ordinari è possibile dietro consenso del magistrato interessato e previo assenso del C.P., sempre che il superamento dei livelli massimi prestabiliti non pregiudichi standard qualitativi adeguati certificati dai Presidenti indicati dall'articolo 2, comma 4, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla delibera del C.P. in data 14 luglio 2011 concernente il programma attuativo dell'articolo 16, disp. att. cod. proc. amm.

3. La violazione reiterata, per due volte nell'arco dell'anno, dei criteri della presente deliberazione rileva sotto il profilo disciplinare ed impedisce il conferimento e l'autorizzazione d'incarichi extra istituzionali ed è valutata negativamente ai fini della promozione, del conferimento d'incarichi direttivi e della partecipazione alle attività formative.

Art. 2

Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati

1. All'inizio di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Stato (in prosieguo C.d.S.), i Presidenti di Tribunale amministrativo regionale (in prosieguo T.a.r.), i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio, sede di Roma (in prosieguo T.a.r. Lazio) ed i Presidenti di sezione staccata dei T.a.r. (in prosieguo i Presidenti), effettuano la ripartizione delle materie fra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni.

2. Nel corso dell'anno il riparto degli affari fra le sezioni avviene nel rigoroso rispetto delle materie ad esse assegnate, cui è possibile derogare solo in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse. L'assegnazione è disposta prima dell'adozione del provvedimento monocratico cautelare, ove richiesto.

3. Il Presidente, con decreto motivato, può modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:

a) quando ciò sia necessario al fine di evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi;

b) per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale;

c) per riequilibrare il carico di lavoro fra le diverse sezioni.

4. I Presidenti degli uffici giudiziari di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana (in prosieguo C.g.a.), i Presidenti delle sezioni giurisdizionali e consultive del C.d.S. e del C.g.a., il Presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto – Adige, sede di Trento e il Presidente della sezione autonoma di Bolzano (in prosieguo T.r.g.a.), nonché i Presidenti delle sezioni staccate dei

T.a.r. e delle sezioni interne dei T.a.r. (in prosieguo i Presidenti), in occasione dell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati, assicurano l'equilibrata ripartizione, per qualità e quantità, del carico di lavoro, evitando di norma che determinate materie siano affidate in via esclusiva ad alcuni relatori.

5. Per consentire che il peso degli affari assegnati al singolo magistrato sia uguale per tutti i magistrati della sezione, il presidente deve valutare i seguenti elementi oggettivi:

- a) materia trattata;
- b) numero e complessità dei motivi e delle domande;
- c) presenza di motivi aggiunti e ricorsi incidentali;
- d) numero complessivo delle pagine che compongono gli atti del processo;
- e) per il C.d.S., provenienza del fascicolo dalla riunione, in primo grado, di più ricorsi connessi.

6. Il metodo previsto dal comma 5 può essere derogato o integrato in relazione:

- a) alla connessione fra affari chiamati alla medesima udienza o adunanza;
- b) alla precedente assegnazione dell'affare al magistrato in sede cautelare, istruttoria o di merito (esclusivamente per le seguenti causali: rinvio, sentenza non definitiva, parere interlocutorio);
- c) al rispetto dei criteri di recupero e riequilibrio di cui al successivo articolo 3, commi 7 e 8;
- d) alla partecipazione effettiva del magistrato anziano a tutti i collegi (per il solo Consiglio di Stato).

7. I presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza e redigono processo verbale delle relative operazioni. Nel giudizio di ultimo grado il presidente può designare il relatore in deroga al sorteggio limitatamente agli affari per i quali ciò si renda necessario per preminenti esigenze nomofilattiche o per altre specifiche e motivate ragioni di servizio, con particolare riguardo alla qualificazione professionale e all'esperienza vantata dal magistrato, assumendosene la piena responsabilità secondo la legge processuale.¹

Art. 3 **Carico di lavoro**

1. Tutti i magistrati assegnati a sezioni giurisdizionali devono depositare, in ogni anno solare, almeno 80 sentenze.

2. Sono incluse nel limite minimo stabilito dal comma 1:

- a) le ordinanze in materia di competenza;

¹ L'ultimo periodo del comma 7 è stato aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 10 novembre 2017.

b) le ordinanze che dispongono la sospensione del processo e quelle che decidono opposizioni a decreti decisori.

La sentenza che riunisce più ricorsi equivale ad una o più sentenze in base ai successivi criteri di computo degli affari e provvedimenti.

3. Sono escluse dal limite minimo stabilito dal comma 1:

a) le ordinanze istruttorie e i provvedimenti di correzione di errori materiali;

b) i provvedimenti che *de plano* (ovvero emanati senza opposizione di una delle parti), dichiarano l'interruzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del giudizio;

c) le sentenze in forma semplificata che definiscono nel merito incidenti cautelari.

4. In ciascuna udienza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 4 e non superiore a 6.

A tal fine:

a) tutti gli affari definibili con sentenza e ordinanza, diversi da quelli cautelari, valgono 1 (oltre 0,50 punti per ogni ricorso incidentale e atto di motivi aggiunti diversi dalla mera illegittimità derivata), ad eccezione dei soli casi di cui al successivo comma 5. Nondimeno, i giudizi di ottemperanza volti a conseguire il mero pagamento di somme di denaro valgono tra 0,10 e 0,50, e di norma 0,20, in funzione del grado di specifica complessità¹;

b) non si computano gli affari da definirsi con decreto ovvero con provvedimenti che, *de plano*, dichiarano l'interruzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del giudizio (se comunicate nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a. per il deposito delle memorie di replica);

c) si tiene conto dell'entità del carico di lavoro cautelare assegnato;

d) il numero di affari è derogabile per difetto nel caso di assegnazione di affari di oggettiva e particolare complessità o novità;

e) per il solo Consiglio di Stato e per una sola udienza nel mese di riferimento, il numero di affari:

I) è pari a 5, in caso di comprovata partecipazione senza carico del magistrato interessato all'adunanza plenaria, all'adunanza generale o a commissioni speciali;

II) è pari a 3, in caso di comprovata partecipazione nella qualità di relatore del magistrato interessato all'adunanza generale o a commissioni speciali;

III) è pari a 2, in caso di partecipazione del magistrato interessato, nella qualità di relatore, a più di tre adunanze plenarie, non potendo trovare applicazione la misura compensativa stabilita dall'articolo 4, comma 7.

5. Gli affari identici - intendendosi per tali quelli che effettivamente si distinguono solo per il nome delle parti in giudizio - valgono 1 per ciascun gruppo (formato al massimo da 15 fascicoli).

¹ L'ultimo periodo della lettera a) è stato aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 10 novembre 2017.

6. Ogni magistrato ha facoltà di concordare con il Presidente, senza pregiudizio per l'ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale e dell'organizzazione dell'ufficio, la riduzione di una udienza e del relativo carico di lavoro, ovvero, in alternativa, la proporzionale riduzione del carico di lavoro distribuita nelle udienze calendarizzate:

a) dopo aver redatto 50 decreti (di qualsivoglia natura; ad es. cautelari, decisorii, di liquidazione di spese e onorari degli ausiliari del giudice, in materia di gratuito patrocinio, di correzione di errore materiale, in quest'ultimo caso venendo in rilievo anche le ordinanze);

b) dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata che definisce nel merito incidenti cautelari, 14 affari cautelari.

La detta riduzione della partecipazione alle udienze non può complessivamente superare - nell'anno solare e per ciascun magistrato interessato - n. 1 udienza per la fattispecie di cui alla lett. a) e n. 1 udienza per la fattispecie di cui alla lett. b).

La detta proporzionale riduzione del carico di lavoro, distribuita nelle udienze calendarizzate, avviene entro il limite annuale di 6 affari non cautelari.

I criteri di cui al presente comma si applicano a prescindere dall'intervallo temporale nel quale si realizzano i relativi presupposti e la riduzione avviene con le stesse modalità descritte dal successivo comma 7.

7. Tutti gli scostamenti, in eccesso o diminuzione, dai criteri indicati nei commi precedenti e nel successivo articolo 4 devono essere compensati, d'ufficio, nel successivo semestre; all'uopo il presidente accerta gli scostamenti in contraddittorio col magistrato interessato; in ogni caso è vietato redistribuire ai restanti componenti del collegio l'eventuale carico di lavoro del magistrato esonerato.

8. I periodi di congedo straordinario, aspettativa e fuori ruolo riducono in proporzione il carico di lavoro.

9. Ferma restando l'ordinaria non delegabilità delle funzioni presidenziali, se non in caso di impedimento oggettivo da comunicare al C.P.:

a) i presidenti di sezione del C.d.S. e di T.a.r., salvo speciali ragioni, non assumono la qualità di relatori o estensori;

b) i presidenti delle sezioni staccate e interne dei T.a.r., se non delegano le funzioni presidenziali, sono esonerati dalla trattazione dell'ordinario carico di merito; sono in ogni caso tenuti alla trattazione dell'ordinario carico cautelare (compresa la fase monocratica).

10. Tutti i magistrati assegnati a sezioni consultive devono depositare, in ogni anno solare, almeno 150 pareri; in ciascuna adunanza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 9 e non superiore a 11; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti commi. Il presente comma si applica, solo in quanto compatibile, ai magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione consultiva per gli atti normativi.

11. Ai fini di una più celere e precisa rilevazione dei carichi assegnati, per ogni udienza, il magistrato compilerà la scheda (denominata A-bis) predisposta sulla base dello schema dell'allegato A, fornendo i dati relativi

degli affari assegnati. Il modello sarà inoltrato dalla segreteria della sezione al magistrato, che lo consegnerà, debitamente compilato in occasione dell'udienza. Sarà cura della segreteria segnalare al magistrato eventuali errori prima della loro registrazione nella tabella mensile di cui all'allegato A.

Le schede e le tabelle A, B e C saranno redatte, se possibile, in formato excel o in altro analogo, comunque riscrivibile, in modo d'agevolare le operazioni di monitoraggio e di calcolo.^{1 2}

Art. 4 **Calendario delle udienze e adunanze**

1. I presidenti stabiliscono all'inizio di ogni anno, con decreto motivato, il calendario delle udienze (di qualsivoglia natura: udienza pubblica, camerale, ordinaria, feriale) e delle adunanze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti.

2. La fissazione dei ricorsi avviene in base al criterio cronologico, cui è possibile derogare nelle sole ipotesi previste dall'art. 8, comma 2, disp. att. del c.p.a. e dall'art. 12 della presente delibera.

3. I magistrati con funzioni giurisdizionali partecipano di norma a due udienze mensili intervallate da almeno 10 giorni; i magistrati addetti alle funzioni consultive partecipano di norma a tre adunanze mensili intervallate da almeno 8 giorni.

4. I consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i magistrati dei T.a.r., partecipano annualmente ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 21; i consiglieri di Stato assegnati alle sezioni consultive partecipano annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 31.³

¹ Comma aggiunto con delibera del 12 settembre 2014.

² Vedasi anche la delibera 22 maggio 2015: "2. la fruizione delle ferie da parte del magistrato amministrativo deve preferibilmente avvenire nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno;

3. qualora il magistrato svolga attività lavorativa in detto periodo deve essergli consentito il recupero delle ferie non godute;

4. tenuto conto del numero dei giorni effettivi di ferie (nell'ambito dei quali non devono essere computate le domeniche e le festività e dei giorni di festività soppresse – due – da usufruire in via obbligatoria oltre le quattro giornate facoltative) si invitano i Presidenti di Tribunale a fissare le udienze di merito non oltre il 20 luglio e non prima del 20 settembre di ogni anno.

5. Le disposizioni appena sopra richiamate non hanno diretta incidenza né producono conseguenze in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 3 delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", come attualmente applicata su base annua."

³ Comma modificato con delibera del 22 maggio 2015. Il testo originario era il seguente: "I consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i magistrati dei T.a.r., partecipano annualmente ad un

5. Le udienze e le adunanze feriali, dedicate all'esclusiva trattazione degli affari cautelari, si svolgono dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.¹

6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 9, la presidenza di una udienza o adunanza, da parte di un magistrato privo delle funzioni direttive o semidirettive, equivale ad ogni effetto alla partecipazione a due udienze o adunanze nella qualità di relatore.

7. La partecipazione di un consigliere di Stato, nella qualità di relatore, all'adunanza plenaria comporta la corrispondente riduzione di una udienza nella sezione di appartenenza fino ad un massimo di tre all'anno.

8. Presso i T.a.r. e le sezioni staccate si tengono, di norma, due udienze mensili intervallate da non meno di dieci giorni.

Ove lo consenta la situazione dell'organico, previa autorizzazione del C.P., il singolo magistrato può partecipare alle due udienze mensili di spettanza in due giornate consecutive a condizione che:

a) il carico degli affari non cautelari di cui all'articolo 3, comma 4, aumenti da 6 a 7 unità per ciascuna udienza;

b) le due udienze consecutive siano celebrate dal medesimo collegio;

c) risulti raddoppiato il numero complessivo di udienze mensili tenute presso la sezione (da due a 4), ferma restando la cadenza di norma quindicinale delle udienze della medesima sezione.

9. Fermi i limiti massimi stabiliti dal comma 3, i presidenti comunicano preventivamente al C.P. la fissazione di udienze e adunanze straordinarie.

10. Tutti i magistrati chiamati nello stesso giorno a partecipare alla medesima udienza (pubblica o camerale), sono legittimati a partecipare alla successiva camera di consiglio anche se non fanno parte del collegio che pronuncia la decisione; l'udienza (pubblica o camerale), non può essere scissa in modo artificioso in tante udienze quanti sono i collegi chiamati a decidere i singoli affari nel medesimo giorno di udienza (pubblica o camerale).

Art. 5

Riduzione del carico di lavoro per lo svolgimento di incarichi istituzionali e in favore di magistrati di prima nomina

1. Resta ferma la riduzione del carico di lavoro stabilita dalle seguenti deliberazioni del C.P.:

numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 20; i consiglieri di Stato assegnati alle sezioni consultive partecipano annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 30."

¹ Comma modificato con delibera del 27 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: "Le udienze e le adunanze feriali, dedicate all'esclusiva trattazione degli affari cautelari, si svolgono dal 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno."

- a) componenti del C.P. e magistrato segretario del medesimo organo (art. 3 del regolamento interno);
 - b) coordinatore dell'Ufficio studi, massimario e formazione (art. 13 del regolamento di organizzazione);
 - c) responsabile del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (art. 18 del regolamento di organizzazione);
 - d) componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche (delibera 27 gennaio 2011);
 - e) componente di commissione di concorso per il reclutamento di referendari di T.a.r. (delibera 23 febbraio 2012).
2. La riduzione del carico di lavoro prevista per i componenti effettivi e supplenti del C.P. si estende, rispettivamente, al segretario generale ed ai segretari delegati della Giustizia amministrativa.
3. Il numero degli affari da assegnare a ciascun magistrato di prima nomina è ridotto, nei primi tre mesi di servizio, di 2/3 rispetto a quello ordinario.

Art. 6

Riduzione del carico di lavoro e altre misure a tutela della genitorialità

1. Previa comunicazione, anche in forma riservata, da parte del magistrato in stato di gravidanza o genitore di un bambino di età inferiore ad un anno, il presidente dell'ufficio:
- a) riduce il carico di lavoro di un quarto;
 - b) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;
 - c) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.
2. Su istanza documentata del magistrato madre (o padre che versi nelle condizioni di cui all'art. 40 t.u. n. 151 del 2001) di un bambino di età inferiore a tre anni, il presidente, ove possibile e fatte salve specifiche esigenze contrarie, estende le misure previste dal comma 1, lettere b) e c).
3. Al magistrato genitore di un figlio ovvero convivente con familiare portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 42 t.u. n. 151 del 2001, si applicano i commi 1 e 2; il magistrato, inoltre, può presentare al presidente documentata istanza per ottenere la concentrazione delle udienze o adunanze mensili in una sola data; il presidente cura l'inoltro dell'istanza, unitamente al proprio parere, al C.P. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione e del parere.
4. I provvedimenti presidenziali negativi resi in applicazione dei precedenti commi devono essere trasmessi al C.P. ed al Comitato pari opportunità.

Art. 6 bis¹

Misure di sostegno nelle situazioni tutelate della legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Previa comunicazione, anche in forma riservata e debitamente documentata, anche con riferimento all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte del magistrato di trovarsi in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33, ovvero che assiste un familiare o convivente more-uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 della stessa legge, non comprese nel precedente articolo 6, il presidente dell'ufficio:

- a) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;
- b) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.

2. Il presidente cura l'inoltro dell'istanza al C.P.G.A. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione ad esprimere parere sulla sussistenza dei presupposti per accedere ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Scaduto il termine, il parere s'intende come favorevole, salvo il potere del presidente dell'ufficio di verificare i medesimi presupposti.

3. I provvedimenti presidenziali resi in applicazione del comma 1 devono essere trasmessi al C.P.G.A.

Art. 7

Misure per incentivare la formazione

1. Rimangono ferme le disposizioni dettate dall'art. 5, tabella A, deliberazione 11 maggio 2012 – recante l'approvazione delle linee guida e direttive per l'attività dell'Ufficio studi, massimario e formazione - per garantire la formazione internazionale dei magistrati.

2. Il magistrato amministrativo che partecipa ad attività formative, ivi compresa la formazione linguistica, organizzate dal Consiglio di Presidenza e/o dall'Ufficio studi, può chiedere, al Presidente della sezione, alternativamente:

- a) di non partecipare all'udienza/adunanza che si svolge in data concomitante, e di ottenere l'assegnazione degli affari assegnati ad altra udienza/adunanza, in aggiunta agli affari dell'udienza/adunanza cui non si è presenti;
- b) di modificare il calendario delle udienze/adunanze in modo da essere inserito in altra udienza/adunanza.

¹ Articolo aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.

Art. 8

Comunicazione dati al C.P.

1. I Presidenti trasmettono al C.P., entro il 31 marzo di ogni anno, i seguenti atti:
 - a) decreto presidenziale relativo al riparto delle materie fra le sezioni di cui al precedente art. 2, unitamente agli eventuali decreti modificativi infrannuali. Tali atti sono accompagnati da una sintetica relazione con cui il Presidente evidenzia che la ripartizione prescelta rispetta i criteri di omogeneità delle materie assegnate alle singole sezione e di equilibrio quali - quantitativo nella ripartizione del carico fra le stesse, anche mediante raffronto con i decreti di ripartizione adottati negli anni precedenti e con i dati inerenti la produttività dimostrata dalle singole sezioni negli stessi anni; in caso di scostamento da tali criteri, la relazione ne illustra le ragioni;
 - b) decreto presidenziale di composizione, per l'anno in corso, delle sezioni interne, ove esistenti, in attuazione dei criteri di cui ai successivi artt. 16 e 17, unitamente agli eventuali decreti modificativi infrannuali. Il decreto è accompagnato da una sintetica relazione con cui il Presidente evidenzia gli elementi dai quali si desume la conformità dei provvedimenti adottati ai criteri previsti dalle norme dianzi citate, ovvero illustra le ragioni delle eventuali deroghe, indica i nominativi dei magistrati provenienti da altre sedi o trasferiti da una sezione all'altra e specifica se gli eventuali trasferimenti sono avvenuti su domanda o d'ufficio;
 - c) decreti presidenziali con i quali si è proceduto, per l'anno in corso, alla formazione del calendario delle udienze o delle adunanze delle sezioni, nonché alla composizione dei collegi, unitamente ad eventuali decreti modificativi infra annuali;
- d) i decreti presidenziali con i quali, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, sono stati assegnati i fascicoli ai magistrati relatori per l'anno in corso, unitamente ad una sintetica relazione indicante le eventuali deroghe nei casi previsti dal precedente art. 2, commi 6 e 7, nonché ai processi verbali delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso art. 2, comma 7¹;
- e) segnalazione di ritardi superiori a 90 giorni nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali (ovvero a 5 giorni per il deposito di provvedimenti cautelari), maturati nell'anno precedente da magistrati che prestano o abbiano prestato servizio nell'ufficio giudiziario, con la specifica indicazione delle eventuali cause di giustificazione; il termine di 90 giorni è soggetto alla sospensione feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969;
- f) apposite tabelle annuali compilate dalle segreterie, secondo lo schema di cui all'Allegato A, riepilogative per ciascun magistrato (compreso il Presidente) del numero degli affari assegnati nell'anno precedente, distinti per mese; nelle stesse tabelle è, altresì, indicato il conseguente punteggio finale da attribuire al carico di lavoro calcolato sulla base dei criteri indicati dal precedente art. 3;

¹ Lettera modificata con delibera del Consiglio di Presidenza del 10 novembre 2017.

g) apposite tabelle annuali compilate dalla segreteria, secondo lo schema di cui all'Allegato B, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero dei provvedimenti pubblicati nell'anno precedente, distinti per mese;

h) apposite tabelle annuali compilate dalla segreteria, secondo lo schema di cui all'Allegato C, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero di udienze, pubbliche o camerale (o adunanze) cui ha effettivamente partecipato, distinte per mese.

2. Le tabelle A, B e C, prima dell'invio al C.P., sono sottoscritte dal Presidente e vistate dal magistrato interessato, il quale può inserirvi eventuali osservazioni.

3. L'ingiustificata omessa comunicazione dei dati è valutata ai fini dell'articolo 1, comma 3.

Art. 9

Programmi straordinari di incremento della produttività e smaltimento dell'arretrato

1. Resta fermo quanto previsto dalle deliberazioni consiliari in data 14 luglio 2011 e 15 settembre 2011 concernenti, rispettivamente, i programmi attuativi degli articoli 16, disp. att. cod. proc. amm., e 37, d.l. n. 98 del 2011.

Art. 10

Divieto di corresponsione di indennità per mancato recupero del carico di lavoro in eccesso e delle ferie non godute

1. Ai magistrati amministrativi non compete alcuna indennità per le ferie non godute e per il mancato recupero del carico di lavoro eccedente i limiti massimi.

Art. 11

Disponibilità del fascicolo d'ufficio

1. Le segreterie, secondo le modalità indicate dai magistrati componenti del collegio diversi dal relatore e dal presidente, forniscono a questi ultimi, in formato cartaceo o elettronico, tutti gli atti e documenti versati nel fascicolo d'ufficio.

Art. 12

Criteri per la fissazione degli affari

1. Il presidente, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge, fissa con priorità l'udienza di discussione o l'adunanza:
 - a) se il ricorso è sintetico;
 - b) se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa;
 - c) in caso di accoglimento dell'istanza di misura cautelare.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER I T.A.R. e il T.R.G.A.

Art. 13

Costituzione delle sezioni interne di T.a.r. e di sezione staccata

1. Sono costituite nuove sezioni interne di T.a.r. qualora il numero dei magistrati assegnati al tribunale o alla sezione staccata raggiunga un multiplo di cinque. Sono costituite nuove sezioni interne del T.a.r. Lazio, qualora il numero dei magistrati assegnati ad una sezione esterna raggiunga un multiplo di cinque.
2. Le sezioni interne costituite presso i T.a.r. e le sezioni staccate sono identificate da un numero progressivo (I, II, etc.), le sezioni interne del T.a.r. Lazio sono identificate da una denominazione progressiva (*bis*, *ter*, ecc.) da aggiungersi dopo il numero della sezione esterna cui appartengono.

Art. 14

Presidenza di T.a.r. e delle sezioni di T.a.r.

1. La prima sezione interna dei T.a.r., delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio e delle sezioni staccate di T.a.r. è rispettivamente presieduta dal Presidente del tribunale, dal Presidente della sezione esterna e dal Presidente della sezione staccata.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente del T.a.r., della sezione esterna del T.a.r. Lazio e della sezione staccata le relative funzioni organizzative sono esercitate dal presidente di sezione interna con maggiore anzianità nella funzione ovvero, nel caso non vi siano sezioni interne, dal magistrato che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa. Nel caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente del T.a.r. Lazio, i relativi compiti non giurisdizionali sono svolti dal presidente di sezione esterna più anziano nella qualifica.

3. In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del presidente di una sezione interna, le relative funzioni sono esercitate dal magistrato in servizio presso la stessa sezione che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa.

4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti le funzioni giurisdizionali del presidente sono svolte dal magistrato della sezione che ricopra la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa.

5. Nei T.a.r. o sezioni staccate divisi in almeno tre sezioni i Presidenti di sezione interna non possono permanere in servizio presso la medesima sezione per più di cinque anni. Al termine del relativo periodo, il Presidente del T.a.r. o della sezione staccata chiede ai presidenti di sezione interna in servizio presso l'ufficio giudiziario di manifestare le proprie preferenze disponendo i necessari avvicendamenti. La rotazione dei Presidenti di sezione interna deve avvenire in modo da assicurare un effettivo mutamento delle materie trattate dall'interessato e, ove possibile, della composizione del collegio dallo stesso presieduto.

Art. 15 **Funzioni dei Presidenti**

1. Il Presidente del T.a.r. svolge tutti i compiti organizzativi, di vigilanza e di coordinamento necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'ufficio nel suo complesso.

2. *(abrogato)*¹

3. Il Presidente del T.a.r., i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio ed i Presidenti delle sezioni staccate disciplinano i turni di ferie tra i magistrati in modo da assicurare il regolare andamento delle udienze.

4. I Presidenti delle sezioni interne svolgono i compiti organizzativi e di vigilanza inerenti al funzionamento della sezione medesima e, in particolare:

- a) decidono sulle istanze di prelievo e fissano l'udienza di trattazione per ogni singolo ricorso;
- b) nominano per ogni ricorso il relatore tra i magistrati assegnati alla sezione;
- c) adottano i provvedimenti che la legge affida alla loro competenza (decreti cautelari, istruttori, decisori ecc.);
- d) espletano ogni altro adempimento necessario per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale della sezione.

¹ **Comma abrogato con deliberazione assunta nel Plenum del 18 marzo 2016.**

Il testo abrogato era il seguente: *2 I Presidenti di T.a.r., i Presidenti delle sezioni esterne del T.A.R. Lazio ed i Presidenti delle sezioni staccate, sentiti i Presidenti delle sezioni interne e il Segretario Generale, assegnano il personale di segreteria alle varie sezioni interne presenti nell'ufficio giudiziario di loro competenza.*

Art. 16

Criteria per la composizione delle sezioni interne

1. L'assegnazione dei magistrati fra le sezioni interne deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, la ripartizione delle materie fra le sezioni deve assicurare l'equilibrio quantitativo e qualitativo nella distribuzione del carico, ciascuna sezione interna deve essere composta dallo stesso numero di magistrati, con possibilità di derogare a tale regola unicamente quando:

I) il numero complessivo di magistrati in servizio presso il T.a.r, la sezione esterna del T.a.r. Lazio o la sezione staccata non sia divisibile in parti uguali per il numero di sezioni interne esistenti; in questo caso la composizione delle varie sezioni deve essere comunque la più omogenea possibile e tenere conto del carico di lavoro di ciascuna di esse;

II) eccezionali esigenze sopravvenute nel corso dell'anno comportino un significativo squilibrio tra il carico di lavoro delle sezioni interne; in questo caso il Presidente del T.a.r., della sezione esterna del T.A.R. Lazio o della sezione staccata, per una sola volta l'anno e per un periodo non superiore a sei mesi, può con decreto motivato applicare alla sezione presso la quale è sopravvenuto il maggior carico di lavoro il magistrato meno anziano in ruolo appartenente alla sezione con il minor carico di lavoro; il relativo decreto di applicazione deve essere immediatamente comunicato al C.P. e non può essere prorogato, neppure in relazione a magistrato diverso da quello in precedenza assegnato, dovendo il Presidente procedere senza indugio a riequilibrare il carico di lavoro fra le sezioni;

b) non possono permanere nella medesima sezione i magistrati che, nell'anno solare in corso, abbiano maturato una anzianità di servizio nella sezione interna di T.a.r. o nella sezione esterna del T.a.r. del Lazio superiore, rispettivamente a 5 e 10 anni; a tal fine il Presidente del T.a.r. o della sezione staccata effettuano i trasferimenti necessari, anche d'ufficio;

c) ciascun magistrato deve permanere nella sezione cui è stato assegnato per un periodo minimo di due anni;

d) all'esito di qualunque avvicendamento deve essere comunque assicurata la permanenza in ciascuna sezione interna di almeno due magistrati che già facevano parte della stessa.

2. I criteri di cui al comma precedente sono dettati in ordine di priorità, fermo restando che il Presidente è tenuto, ove possibile, a privilegiare la soluzione che consenta il contemporaneo rispetto di tutti i predetti criteri, nonché di quelli indicati nel successivo articolo 17.

Art. 17

Interpello annuale per la composizione delle sezioni e criteri di preferenza

1. La composizione delle sezioni interne è stabilita, previo interpello all'inizio di ogni anno, con decreto del Presidente del T.a.r. ovvero dal Presidente della sezione staccata, sentiti i Presidenti delle sezioni interne. All'esito dell'interpello il Presidente, compatibilmente con il rispetto dei criteri inderogabili di cui al precedente articolo 16, assegna i magistrati alle sezioni interne in base alle disponibilità manifestate, assicurando l'equilibrata composizione delle sezioni sotto il profilo dell'anzianità di servizio dei componenti.
2. Qualora le disponibilità espresse per una stessa sezione superino il numero dei trasferimenti consentiti, si utilizzano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) in primo luogo è preferito il magistrato che non sia stato assegnato alla sezione richiesta negli ultimi cinque anni;
 - b) in secondo luogo è preferito il magistrato con maggiore anzianità di servizio nella sezione di provenienza, purché tale anzianità sia superiore a 4 anni;
 - c) in terzo luogo è preferito il magistrato più anziano in ruolo.

Art. 18

Trasferimento di magistrati da altre sedi di servizio

1. La prima assegnazione alle sezioni interne di più magistrati contemporaneamente trasferiti da altre sedi di prima nomina avviene secondo le preferenze espresse dagli stessi, in ordine di anzianità di ruolo, previo loro interpello.

Art. 19

Composizione dei collegi nelle sezioni dei T.a.r.

1. Qualora la sezione del T.a.r. sia formata da più di tre magistrati, il presidente di sezione determina la composizione dei collegi giudicanti, con cadenza almeno trimestrale, secondo le modalità di cui ai successivi commi in modo da garantire la rotazione e l'equilibrata presenza nei collegi di tutti i magistrati della sezione.
2. Nel primo trimestre il primo collegio è formato, oltre che dal Presidente della Sezione, dal magistrato più anziano e da quello meno anziano; gli ulteriori collegi, oltre che dal Presidente della Sezione, sono formati dai magistrati che seguono o precedono per anzianità quelli del collegio precedente.

3. Qualora il numero dei magistrati non consenta di formare due o più collegi composti da magistrati diversi, è possibile che il medesimo magistrato sia chiamato a comporre più collegi nel medesimo trimestre a cominciare dal più anziano nel primo trimestre e seguendo, nei successivi trimestri, l'ordine di ruolo.

4. In ciascun trimestre successivo si procede a modificare, almeno per un magistrato, la composizione di ogni collegio rispetto a quella di tutti i trimestri precedenti in modo da garantire la formazione dei collegi nel più elevato numero di combinazioni possibili.

Nel caso particolare che, in ragione del numero dei magistrati in servizio, siano esaurite tutte le combinazioni possibili, i collegi potranno avere la stessa composizione dei collegi del primo trimestre.

5. I magistrati con meno di due anni di anzianità di ruolo, anche in deroga ai criteri predetti, non svolgono funzioni di giudice anziano nei Tribunali o nelle Sezioni composti da più di tre magistrati, salvi i casi in cui non sia altrimenti possibile formare i collegi giudicanti all'interno della sezione.

6. I criteri di cui ai commi che precedono possono essere eccezionalmente derogati con adeguata motivazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL C.D.S. E IL C.G.A.

Art. 20

Criteri per la composizione delle sezioni del C.d.S.

1. L'assegnazione dei magistrati fra le sezioni del C.d.S. deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, la ripartizione delle materie fra le sezioni deve assicurare l'equilibrio quantitativo e qualitativo nella distribuzione del carico, ciascuna sezione deve essere composta dallo stesso numero di magistrati, con possibilità di derogare a tale regola unicamente quando:

I) il numero complessivo di magistrati in servizio presso il C.d.S. non sia divisibile in parti uguali per il numero di sezioni esistenti; in questo caso la composizione delle varie sezioni deve essere comunque la più omogenea possibile e tenere conto del carico di lavoro di ciascuna di esse;

II) eccezionali esigenze sopravvenute nel corso dell'anno comportino un significativo squilibrio tra il carico di lavoro delle sezioni;

b) deve essere evitata la permanenza di un magistrato presso la stessa sezione giurisdizionale o consultiva per più di dieci anni ed a tal fine il Presidente del C.d.S. effettua i trasferimenti necessari, anche d'ufficio; ciascun magistrato deve permanere nella sezione cui è stato assegnato per un periodo minimo di due anni.

2. I criteri di cui al comma precedente sono dettati in ordine di priorità, fermo restando che il Presidente è tenuto, ove possibile, a privilegiare la soluzione che consenta il contemporaneo rispetto di tutti i predetti criteri; si applica l'articolo 17, comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano al C.g.a. in quanto compatibili e fermo restando quanto stabilito dalla delibera 9 marzo 2012.

Art. 21 **Commissioni speciali**

1. Il Presidente del C.d.S. può convocare Commissioni speciali nei seguenti casi:

a) quando l'affare riguarda materie di competenza di tutte le sezioni ed in tal caso la Commissione speciale è composta da magistrati provenienti da tutte le sezioni consultive;

b) quando l'affare riguarda materie di competenza di almeno due sezioni, nessuna delle quali sia competente in modo prevalente o preponderante;

c) per affari di particolare novità e di eccezionale complessità ed in questo solo caso è consentito utilizzare per magistrati addetti alle sezioni giurisdizionali.

2. Il ricorso alle Commissioni speciali costituisce ipotesi assolutamente residuale rispetto alle ordinarie competenze delle sezioni consultive.

3. Il numero dei componenti della Commissione speciale non può in ogni caso essere inferiore a quello di due sezioni riunite.

Art. 22 **Composizione dell'Adunanza plenaria**

1. L'Adunanza plenaria del C.d.S. è presieduta dal Presidente del C.d.S. e può essere composta sulla base dei seguenti criteri alternativi:

a) dai quattro Presidenti titolari delle sezioni giurisdizionali e dai due consiglieri più anziani di ciascuna delle quattro sezioni giurisdizionali;

b) in modo da assicurare la partecipazione di magistrati con maggiore anzianità e di magistrati di più recente nomina.

2. Qualora un affare venga rimesso dal C.g.a., all'Adunanza plenaria partecipano anche i componenti laici e togati del medesimo Consiglio nel rispetto dei seguenti criteri:

a) se il relatore dell'affare è un componente laico, partecipano all'Adunanza plenaria lo stesso relatore e il presidente del collegio (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico del collegio e il consigliere di Stato più anziano);

b) se il relatore dell'affare è un componente togato, partecipano

all'Adunanza plenaria il relatore ed il componente laico più anziano di età (supplenti, rispettivamente, l'altro componente laico e l'altro consigliere di Stato).

Art. 23

Composizione dell'Adunanza generale

1. L'adunanza generale del C.d.S. è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
3. All'Adunanza generale partecipano anche i componenti laici del C.g.a. limitatamente agli affari rimessi dallo stesso ufficio.

Art. 24

Composizione dei collegi

1. Salvo che non sia possibile per ragioni oggettive, presso il C.d.S., i collegi sono composti dal Presidente, dal relatore e dai magistrati più anziani presenti in udienza o adunanza.

Allegato A

Tabella riepilogativa del carico di lavoro assegnato a ciascun magistrato della sezione

ANNO.....

C.D.S/C.G.A.SEZ.....DR.....QUALIFICA.....

T.A.R./T.R.G.A.SEZ.....DR.....QUALIFICA.....

1	2	3	4	5
Numero totale di affari assegnati in udienza pubblica camerale, ad eccezione degli affari di cui alle colonne 2, 3 e 4*	Numero totale di affari cautelari assegnati	Numero totale di affari identici assegnati	Numero totale di affari da definire con provvedimenti <i>de plano</i> di interruzione del giudizio, c.m.c., di improcedibilità, di estinzione del giudizio, di correzione di errore materiale**	Punteggio attribuibile al carico complessivamente assegnato al magistrato nel mese***

GENNAIO				
FEBBRAIO				
MARZO				
APRILE				
MAGGIO				
GIUGNO				
LUGLIO				
AGOSTO				
SETTEMBRE				
OTTOBRE				
NOVEMBRE				
DICEMBRE				

NOTE ALLA TABELLA A

* Nella colonna 1 sono inserite anche:

- le cause in materia di silenzio, accesso e ottemperanza;
- le cause da definirsi con ordinanza in materia di competenza, con ordinanza che dispone la sospensione del processo e con ordinanza che decide l'opposizione a decreto decisorio;
- i punteggi incrementativi di cui all'art. 3, comma 4, lett. a).

Non sono, invece, inseriti in colonna 1 gli affari assegnati per la decisione cautelare (inseriti in colonna 2), gli affari identici (inseriti in colonna 3), nonché gli affari "di mero rito" da inserire in colonna 4.

** Ai fini del punteggio finale non si tiene conto del valore indicato nella colonna 4, che rileva a meri fini statistici.

*** Il punteggio finale da inserire nella colonna 5, che rileva ai fini dei parametri minimo e massimo di carico di lavoro stabiliti dall'art. 3, comma 4, primo periodo, della presente deliberazione, si ottiene nel modo seguente:

- si parte dal valore indicato nella colonna 1, al quale si aggiungono tante unità quante sono le "cause identiche" indicate alla colonna 3 divise per 15; se il numero delle cause identiche è inferiore a 15 si aggiunge una sola unità; se il numero delle stesse è superiore a 15 ma non divisibile per 15 si effettua un'approssimazione per difetto (es. $34/15 = 1$).

Firma del Presidente

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO INTERESSATO

Firma del magistrato interessato

Allegato B

Tabella riepilogativa dei provvedimenti pubblicati da ciascun magistrato della sezione

ANNO.....
C.D.S/CGA.....SEZ.....DR.....QUALIFICA.....
T.A.R./T.R.G.A.SEZ.....
DR.....QUALIFICA.....

1	2	3	4	5
Numero totale di sentenze, ordinanze (escluse quelle cautelari) o pareri che hanno definito, anche parzialmente, affari, ad eccezione dei soli provvedimenti di cui alle colonne 2 e 3*	Numero di provvedimenti di interruzione del giudizio, di c.m.c., di improcedibilità, di estinzione del giudizio, nonché di istruttorie**	Numero di sentenze definitive in sede cautelare***	Numero totale di decreti qualsivoglia natura (ad es. cautelari, liquidazione spese e onorari degli ausiliari del giudice, decreti in materia di gratuito patrocinio, decreti (o ordinanze) di correzione di errore materiale ****	Numero totale di ordinanze cautelari, ad eccezione di quelle di cui alla colonna 1*****

GENNAIO				
FEBBRAIO				
MARZO				
APRILE				
MAGGIO				
GIUGNO				
LUGLIO				
AGOSTO				
SETTEMBRE				
OTTOBRE				
NOVEMBRE				
DICEMBRE				

NOTE ALLA TABELLA B:

* Nella colonna 1 sono ricomprese anche le sentenze in materia di silenzio, accesso e ottemperanza, nonché le ordinanze in materia di competenza, le ordinanze che dispongono la sospensione del processo, e le ordinanze che decidono opposizioni a decreti decisori.

Si ricorda, inoltre, che in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, ultima parte, della presente deliberazione, ove una sentenza definisca più ricorsi riuniti il suo valore va calcolato in base ai criteri generali di cui alla presente deliberazione; di conseguenza, ove una sentenza riunisca più ricorsi identici, il suo valore ai fini della colonna 1 è pari al numero dei ricorsi identici riuniti diviso per 15; ove il numero dei ricorsi identici riuniti sia inferiore a 15 si conteggia 1 sola unità; ove il numero dei ricorsi identici riuniti sia superiore a 15 ma non divisibile per 15 si effettua un'approssimazione per difetto (es. $34/15 = 1$).

Il dato totale della colonna 1 rileva ai fini del rispetto dei parametri minimi di produttività di cui all'art. 3, comma 1, della presente deliberazione.

** Il dato della colonna 2 rileva a fini statistici e di verifica, da parte del C.P., dell'andamento degli uffici.

*** Il dato della colonna 3 rileva ai fini del meccanismo di recupero previsto dall'art. 3, comma 6, lett. b), della presente deliberazione.

**** Il dato della colonna 4 rileva ai fini del meccanismo di recupero previsto dall'art. 3, comma 6, lett. a), della presente deliberazione.

***** Il dato della colonna 5 rileva a fini statistici e di verifica, da parte del C.P., dell'andamento degli uffici.

Firma del Presidente

OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO

Firma del magistrato interessato

Allegato C

Tabella riepilogativa del numero di udienze pubbliche e camerali (o adunanze) cui ha partecipato ciascun magistrato della sezione

ANNO.....

C.D.S/CGA.....SEZ.....DR.....QUALIFICA.....

T.A.R./T.R.G.A.SEZ.....

DR.....QUALIFICA.....

1	2	3	4	5	6	7
Numero totale di udienze pubbliche e	Numero totale di camere di consiglio	Numero totale di adunanze e	Numero totale di udienze pubbliche o camerali innanzi all'Adunanza Plenaria del C.d.S. con funzioni di relatore*	Numero totale di udienze pubbliche o camerali innanzi all'Adunanza Plenaria del C.d.S. senza funzioni di relatore**	Numero totale di adunanze innanzi all'Adunanza Generale del C.d.S. o Commissioni speciali con funzioni di relatore***	Numero totale di adunanze innanzi all'Adunanza Generale del C.d.S. o Commissioni speciali senza funzioni di relatore ****

GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						
LUGLIO						
AGOSTO						
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						

NOTE ALLA TABELLA C:

* Il dato della colonna 4 rileva ai fini del meccanismo di recupero previsto dall'art. 4, comma 7, della presente deliberazione.

** Il dato della colonna 5 rileva ai fini del meccanismo di recupero previsto dall'art. 3, comma 4, lett. e), della presente deliberazione.

*** Il dato della colonna 6 rileva ai fini del meccanismo di recupero previsto dall'art. 4, comma 7, della presente deliberazione.

**** Il dato della colonna 7 rileva ai fini del meccanismo di recupero previsto dall'art. 3, comma 7, lett. e), della presente deliberazione.

Firma del Presidente

OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO

Firma del magistrato interessato

Relazione sull'impatto regolatorio della nuova delibera sui carichi di lavoro dei magistrati amministrativi Delibera del 25 gennaio 2013

1. Premessa

La deliberazione in oggetto è stata adottata in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, nn. 5), 6) e 6 bis), della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dagli artt. 9 e 36 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 (approvazione del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio), che attribuiscono a quest'ultimo la competenza a emanare le direttive generali sull'organizzazione degli uffici giudiziari e sul funzionamento dei relativi servizi di segreteria, nonché, in particolare, a determinare i criteri e le modalità di fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.

L'obiettivo di fondo è quello scolpito dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2010) n. 12 del 17 novembre 2010 (§§ 30 e 31), secondo cui *<<L'efficacia dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona, per il rispetto delle esigenze di cui all'art. 6 della convenzione, per la certezza del diritto e la fiducia del pubblico nello Stato di diritto. L'efficacia sta nell'emettere decisioni di qualità entro un termine ragionevole e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze. Il singolo giudice è tenuto ad assicurare un trattamento efficace degli affari di cui è responsabile...>>*.

2. Gli effetti positivi sulla trasparenza:

- dei criteri di assegnazione degli affari ai singoli magistrati;
- dei criteri per la fissazione delle cause

A questo scopo si introducono nuovi criteri, che dovranno guidare i presidenti nell'esercizio delle loro prerogative di organizzazione.

In particolare, la ripartizione delle materie fra le sezioni avviene annualmente *“secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni”* (art. 2, comma 1); tale ripartizione delle materie può essere modificata in corso d'anno solo in casi particolari e predeterminati (art. 3, comma 3)

Una volta effettuato il riparto di materie fra le sezioni, è possibile derogarvi in sede di concreta assegnazione degli affari *“solo in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse”* (art. 2, comma 2).

3. L'obiettivo di rendere omogenei i carichi di lavoro dei magistrati sul piano qualitativo

Si prevede che l'assegnazione dei ricorsi ai magistrati debba essere effettuata assicurando un'equilibrata ripartizione, per qualità e quantità, del carico di lavoro, nonché evitando di norma che determinate materie siano affidate in via esclusiva ad alcuni relatori (art. art. 3, comma 4).

A tal fine il peso degli affari assegnati al singolo magistrato deve essere valutato in base a criteri oggettivi, quali la materia trattata, il numero e complessità dei motivi e delle domande, etc. (art. 2, comma 5)

4. Gli effetti previsti sulla “produttività reale” della magistratura amministrativa

N.B. Mancando dati reali da porre a confronto fra il prima e il dopo - giacché la nuova delibera non è ancora entrata in vigore - dovranno essere confrontati soltanto i criteri vecchi con quelli nuovi.

Per semplicità sono stati presi in considerazione i dati relativi agli anni 2011 e 2012.

a) Si prevede per la prima volta che i carichi di lavoro da assegnare ai singoli magistrati possano essere aumentati *“dietro consenso del magistrato interessato e previo assenso del C.P.G.A., sempre che il superamento dei livelli massimi prestabiliti non pregiudichi standard qualitativi adeguati certificati dai Presidenti indicati dall’articolo 2, comma 4, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla delibera del C.P. in data 14 luglio 2011 concernente il programma attuativo dell’articolo 16, disp. att. cod. proc. amm.”* (art. 1, comma 2).

Poiché quest’ultimo programma consente l’assegnazione a ciascun magistrato sino ad un massimo di 60 ricorsi aggiuntivi rispetto all’ordinario carico di lavoro annuale (che è mediamente pari a 114 sentenze di merito), il nuovo meccanismo potrà comportare **un incremento di produttività individuale sino al 45% circa.**

b) I nuovi criteri di predeterminazione dei carichi di lavoro valorizzano il risultato sostanziale che la collettività richiede al “servizio giustizia”, vale a dire la decisione di una vera controversia.

A tal fine:

b1) Si prevede che presso i T.a.r. il singolo magistrato possa essere autorizzato a partecipare alle due udienze mensili di sua spettanza in due giornate consecutive, a condizione che lo stesso magistrato accetti un aumento del proprio carico di lavoro di merito da 6 a 7 per ogni udienza (art. 4, comma 8); in tal modo si consegue un aumento di 2 fascicoli al mese su 12, **che corrisponde ad un aumento di produttività individuale di circa il 17%.**

b2) In base ai vecchi criteri le cause per così dire “finte” (cioè facilmente definibili con pronuncia di interruzione del giudizio, cessazione della materia del contendere, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, estinzione del giudizio, perenzione) valevano ad ogni effetto 1 (anche ai fini del limite minimo obbligatorio annuale, tuttora vigente, di 80 provvedimenti decisori a magistrato).

Con i nuovi criteri queste sentenze hanno, invece, un valore pari a 0 (art. 3, comma 3, lett. b), per cui le stesse non avranno alcuna incidenza sul carico di lavoro dei magistrati.

L’incremento di produttività insito in questo nuovo criterio è particolarmente rilevante, ove si consideri che:

- per l'anno 2011, presso i T.a.r., sono state depositate n. 9149 sentenze di più rapida soluzione
 - per l'anno 2012, presso i T.a.r., sono state depositate n. 9867 sentenze di più rapida soluzione
 - per l'anno 2011, presso il Consiglio di Stato sono state depositate n. 601 sentenze di più rapida soluzione
 - per l'anno 2012, presso il Consiglio di Stato sono state depositate n. 562 sentenze di più rapida soluzione
- E, come detto, i vecchi criteri consentivano di tenerne conto ai fini dei carichi di lavoro, mentre con i nuovi criteri ciò non sarà più possibile.**

b3) E' stato incentivato l'istituto della cd. "sentenza breve" di cui all'art. 60 del nuovo Codice del processo amministrativo, che consente di chiudere immediatamente una causa senza attendere il lungo decorso del giudizio ordinario.

Nel vecchio sistema ogni sentenza breve valeva 0,50, ossia la metà di una sentenza ordinaria, e ciò ai fini del conseguimento del limite minimo di 80 sentenze annue (per singolo magistrato).

La nuova delibera esclude tale possibilità, perché priva le sentenze brevi di qualunque peso ponderale in termini di punteggio; viceversa, per incentivare l'emanazione di questa particolare tipologia di sentenze, prevede che ciascun magistrato possa concordare con il Presidente *"la riduzione di 1 udienza e del relativo carico di lavoro...dopo aver definito, con sentenza in forma semplificata che definisce nel merito incidenti cautelari, 14 affari cautelari"* (art. 3, comma 6, lett. b); pertanto il "saldo attivo" di produttività per ciascun magistrato è di 8 unità, tenuto conto della correlativa riduzione dell'ordinario carico di lavoro, pari a 6 ricorsi di merito (14 - 6 = 8).

L'incidenza positiva di tale meccanismo incentivante può essere confrontata con i dati reali relativi alle sentenze brevi presso il Consiglio di Stato per gli anni 2011 e 2012.

Escluse le pronunce di improcedibilità, rinuncia, estinzione, cessazione della materia del contendere, etc. (in quanto di esse non si tiene conto ai fini del meccanismo incentivante per le stesse ragioni già esposte al precedente paragrafo b2), il Consiglio di Stato ha prodotto nel 2011 n. 350 e nel 2012 n. 368 sentenze brevi; per cui, considerato che negli stessi periodi hanno prestato servizio presso le sezioni giurisdizionali n. 54 magistrati, risulta una produzione individuale media di circa 6 sentenze brevi nell'anno 2011 e di circa 7 sentenze brevi nell'anno 2012.

Con il nuovo meccanismo incentivante si ha un **aumento di produttività individuale di 2 unità rispetto al 2011 e di 1 unità rispetto al 2012, che in cifra percentuale corrisponde al 33% di incremento rispetto al 2011 ed al 14,5% rispetto al 2012.**

In termini assoluti il totale delle sentenze brevi prodotte in aumento è di 108 rispetto al 2011 e di 54 rispetto al 2012.

CRITERI SPECIFICI

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a.

Delibera del 3 luglio 2015

A norma degli artt. 56 e 61 del codice del processo amministrativo i decreti cautelari sono di competenza del Presidente del Tribunale amministrativo regionale o della sezione cui sono assegnati.

È ammessa la delega.

In base all'art. 3, comma nono, della delibera 18 gennaio 2013 recante "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa*", le funzioni presidenziali (tra le quali l'emissione dei decreti cautelari, ex art. 15, quarto comma, lett. c) non sono ordinariamente delegabili "*se non in caso di impedimento oggettivo da comunicare al C.P.*"

Il totale esonero dei Presidenti dal carico di lavoro di merito è stato previsto e si giustifica, in base alla delibera del 18.1.2013, proprio in vista dell'esercizio dei poteri monocratici di spettanza presidenziale.

La delicatezza della funzione e le responsabilità connesse all'esercizio di tale potere monocratico rendono indispensabile che l'attività svolta dal magistrato in sostituzione sia formalmente giustificata attraverso l'atto di attribuzione delle funzioni, emesso di volta in volta, sulla base di criteri oggettivi, che consentano il rispetto del principio del giudice naturale.

Tale esigenza deve trovare risposta anche nell'ipotesi di organizzazione dell'ufficio nel periodo feriale, circostanza che in sé non consente, per i T.A.R. plurisezionali con più di due sezioni, di derogare alle regole e cautele sopra individuate.

Nei T.A.R. con più di due sezioni, incluse le sezioni esterne del T.A.R. Lazio, nei T.A.R. monosezionali o in quelli con due sole sezioni, nonché nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il potere cautelare monocratico rappresenta una funzione propria del presidente e non è ordinariamente delegabile.

Nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in ragione delle peculiari modalità organizzative, tale potere sarà esercitato dai relativi presidenti e, solo in via subordinata, dai magistrati della stessa sezione.

Nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno il potere cautelare monocratico deve essere esercitato:

- a) nei T.A.R. con più di due sezioni, incluse le sezioni esterne del T.A.R. del Lazio, dai titolari di funzioni presidenziali, anche mediante la predisposizione di un turno concordato fra gli stessi presidenti all'inizio di ogni anno;
- b) nei T.A.R. monosezionali o in quelli con due sole sezioni, in via prioritaria, rispettivamente, dal presidente o dai due presidenti; quindi, ove si renda necessario per consentire la fruizione delle ferie da parte del o dei presidenti, mediante delega a rotazione, ai magistrati sulla base di criteri oggettivi predeterminati con riguardo anche all'anzianità, sentiti gli stessi.

Ne consegue che:

- 1) il potere cautelare monocratico rappresenta una funzione propria del presidente e non è ordinariamente delegabile;
- 2) con esclusione del periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, la sostituzione del presidente, quando necessaria, deve comportare la previa individuazione, da parte del Capo dell'Ufficio, del delegato fra i magistrati della sezione, sulla base di criteri oggettivi predeterminati con riguardo anche all'anzianità; in ogni caso e incluso il periodo feriale, per le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato possono essere invece individuati i relativi presidenti e, in via subordinata, i magistrati della stessa sezione;
- 3) le motivazioni della delega devono essere formalizzate di volta in volta, ove possibile in via preventiva, su ragioni di impedimento oggettivo;
- 4) nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno il potere cautelare monocratico è esercitato:
 - a) nei T.A.R. con più di due sezioni, incluse le sezioni esterne del T.A.R. Lazio, dai titolari di funzioni presidenziali a rotazione, anche mediante la predisposizione di un turno concordato fra gli stessi presidenti all'inizio di ogni anno;
 - b) nei T.A.R. monosezionali o in quelli con due sole sezioni, in via prioritaria, rispettivamente, dal presidente o dai due presidenti; quindi, ove si renda necessario per consentire la fruizione delle ferie da parte del o dei presidenti, mediante delega a rotazione, ai magistrati sulla base di criteri oggettivi predeterminati con riguardo anche all'anzianità, sentiti gli stessi;
- 5) quanto previsto al punto 3) si applica anche agli ulteriori poteri presidenziali nei casi di cui all'art. 6, comma ultimo, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

In sede di prima applicazione, ferma restando l'esigenza di operare una ricognizione al 31 dicembre 2015 degli effetti conseguenti all'applicazione della presente direttiva, è rimessa alla valutazione dei presidenti, laddove siano già stati adottati i relativi provvedimenti organizzativi per il periodo feriale, l'eventuale applicazione della presente direttiva, la mancata applicazione dovrà comunque essere concordata con i singoli magistrati coinvolti.

Si demanda ai Presidenti il rispetto delle indicazioni di cui sopra nel predisporre le misure organizzative di competenza, anche per il periodo feriale.

Attuazione dell'art. 8 bis della legge 2 aprile 1997, n. 79, introdotto dall'art. 16, comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.

Delibera 22 maggio 2015

Il Consiglio di Presidenza:

visto l'art. 8 bis della legge n. 97/79, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.l. 132/2014, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162;

rilevato che il periodo annuale di ferie dei magistrati amministrativi è stato ridotto, a seguito della recente riforma legislativa, da quarantacinque a trenta giorni;

considerato che è necessario intervenire per dare attuazione alla riforma legislativa e consentire l'adozione delle misure organizzative più adeguate;

considerato altresì che appare opportuno garantire in ogni caso l'effettiva fruizione delle ferie da parte dei magistrati amministrativi;

delibera quanto segue:

1. a parziale modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera 18 dicembre 2013 si dispone che: i Consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i Magistrati T.A.R. partecipino annualmente ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 21, in luogo delle originarie 20 udienze previste; i Consiglieri di Stato assegnati alle Sezioni consultive partecipino annualmente ad un numero massimo di adunanze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 31, in luogo delle originarie 30 adunanze previste;

2. la fruizione delle ferie da parte del magistrato amministrativo deve preferibilmente avvenire nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno;

3. qualora il magistrato svolga attività lavorativa in detto periodo deve essergli consentito il recupero delle ferie non godute;

4. tenuto conto del numero dei giorni effettivi di ferie (nell'ambito dei quali non devono essere computate le domeniche e le festività e dei giorni di festività soppresse – due – da usufruire in via obbligatoria oltre le quattro giornate facoltative) si invitano i Presidenti di Tribunale a fissare le udienze di merito non oltre il 20 luglio e non prima del 20 settembre di ogni anno.

5. Le disposizioni appena sopra richiamate non hanno diretta incidenza né producono conseguenze in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 3 delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa”, come attualmente applicata su base annua.

6. Considerata la prossimità del periodo di ferie dell'anno in corso, si rimette ai singoli capi degli uffici giudiziari l'adozione delle misure organizzative necessarie ad attuare gli indirizzi di cui alla presente delibera per il corrente anno 2015.

Criteria per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi

Delibera del 15 gennaio 2016

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

2. Si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. Nel caso degli ordinari termini di cui all'art. 89, comma 1, c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 180 giorni. Nel caso dei termini dimezzati di cui all'art. 119, c.p.a., nonché nei riti dell'ottemperanza, dell'accesso e del silenzio, il ritardo che non eccede il triplo è quello superiore a 92 giorni. Nel caso dei termini di cui all'art. 120 c.p.a., il ritardo che non eccede il triplo è quello non superiore a 120 giorni. Nel computo dei termini si applica l'art. 8, comma 1, lett. e, della delibera del CPGA in data 18 gennaio 2013.

3. I ritardi gravi possono comunque essere giustificati, tenendo conto anche del loro numero e della loro entità, qualora:

- a) il carico del lavoro attribuito al magistrato sia stato superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- b) il magistrato abbia svolto funzioni presidenziali senza aver fruito di proporzionali compensazioni nei carichi di lavoro;
- c) si siano verificate condizioni personali o familiari di particolare disagio, ove queste siano specificamente motivate;
- d) il magistrato abbia goduto di cause esonerative dagli obblighi di servizio per motivi di salute;
- e) risulti documentato il verificarsi di circostanze eccezionali, comunque tali da aver impedito al magistrato l'ordinario svolgimento del proprio lavoro.

Art. 2

1. I titolari degli incarichi direttivi vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando, previo richiamo rivolto al magistrato interessato, eventuali ritardi agli organi titolari dell'azione disciplinare.

2. I titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti di collegio informano degli eventuali ritardi i titolari degli uffici direttivi.

3. L'inosservanza dei doveri di vigilanza e di informazione, di cui ai commi precedenti, può essere valutata ai fini disciplinari, ove tale inosservanza sia grave, reiterata e ingiustificata.

Art. 2 bis ¹

¹ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza del 24 ottobre 2016.

1. Il Consiglio di Presidenza vigila sull'osservanza della presente delibera.
2. Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti, il Servizio per l'Informatica rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° maggio, 1° settembre e 1° gennaio di ciascun anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, il 10 maggio e il 10 settembre, relativamente ai ritardi del quadrimestre, nonché il 10 gennaio per la comunicazione riepilogativa dei ritardi riferiti all'intero anno trascorso. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva.¹
3. Le competenti Commissioni svolgono gli accertamenti e le attività del caso.

Art. 3

1. Ferma rimanendo la valutazione ai fini disciplinari e quella prevista dalle norme vigenti per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi extragiudiziari, per la valutazione dei ritardi ai fini della nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, a consigliere di Stato, nonché per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si considerano consistenti i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri qualora sia superato il triplo dei termini previsti dalla legge.
2. Si presumono ingiustificati, salvo che non sia diversamente dimostrato ai sensi dell'art. 1, comma 3, i ritardi superiori al triplo dei termini previsti dalla legge, in atto al momento della valutazione oppure reiterati, nel periodo rilevante ai fini della valutazione medesima; si considerano reiterati i ritardi superiori al dieci per cento dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri depositati dal magistrato nel periodo di riferimento.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore della presente delibera è abrogato l'art. 2 della delibera del 30 novembre 2012.

Art. 5

La presente delibera si applica a tutti i procedimenti iniziati successivamente al 1° gennaio 2016.

Relazione illustrativa

¹ Comma modificato con delibera dell'8 marzo 2019. Il testo originario era il seguente: *“Fermo l'obbligo di segnalazione dei ritardi da parte dei Presidenti di cui all'art. 8, lett. e) della delibera 18 gennaio 2013, il Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione (SCIT) rileva e segnala al Consiglio di Presidenza i ritardi superiori ai limiti indicati nell'art. 1, comma 1, sussistenti alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno. La segnalazione ha luogo, rispettivamente, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno. La segnalazione è operata distintamente per ciascun Tar, o sezione staccata, e, per il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, distintamente per ciascuna sezione giurisdizionale e consultiva”.*

1. La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari per i ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni (lett. q, art. 2, comma 1 del d.lgs. 109/2006).

L'art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 109/2006 annovera tra gli illeciti tipizzati "il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto".

Tre, quindi, sono le condizioni perché il ritardo sia illecito: deve essere reiterato, grave e non giustificato.

Reiterato significa, con ogni evidenza, che il ritardo deve essersi verificato più di una volta, anche se non è necessario che sia anche abituale. In teoria anche due soli ritardi potrebbero bastare, anche se in concreto la non frequenza dei ritardi può rilevare in sede di giustificazioni.

Quanto alla gravità, la norma in vigore per i magistrati ordinari non ci dice cosa è grave ma cosa si presume che non lo sia, ossia un ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

Nella giurisprudenza disciplinare, peraltro, il calcolo del triplo avviene al netto del termine ordinario di deposito. Nel senso quindi che, se il termine fosse di 30 giorni, il ritardo si presumerebbe grave solamente decorsi 120 giorni, pari alla sommatoria tra il termine ordinario e il triplo calcolato su tale termine.

Quanto alle giustificazioni, in assenza di tipizzazione da parte del legislatore, la giurisprudenza disciplinare, dopo un'iniziale applicazione più benevola, dal 2011 si è attestata su una regola per cui, decorso un anno, il ritardo sarebbe irragionevole e ingiustificabile, se non si alleghino da parte dell'incolpato e si accertino da parte della sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali. Quindi il decorso di un anno fonda una presunzione, per quanto non assoluta (e non potrebbe essere altrimenti), di ingiustificabilità del ritardo.

Molto si è discusso e si discute sull'individuazione delle circostanze eccezionali invocabili, se debbano essere circoscritte a condizioni personali del magistrato o se possano rilevare carenze organizzative dell'ufficio e i carichi di lavoro ove non equilibrati.

2. Sulla possibilità di applicare tale disciplina ai magistrati amministrativi, per via (auto)regolamentare, in forma di autovincolo.

Il d.lgs. 109/2006, come noto, non si applica ai magistrati amministrativi ma non ci sono dubbi che anche nel processo amministrativo debba essere assicurato, in primo luogo dai giudici, il rispetto del principio della ragionevole durata (v. art. 2, comma 2, del c.p.a.) .

Nulla vieta sembra vietare, quindi, di recepire tale disciplina in forma di autovincolo, a livello quindi di disciplina interna del CPGA, ancorandolo peraltro pur sempre alla previsione generale di responsabilità dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, applicabile ai magistrati amministrativi e, in forza della quale, constano precedenti condanne in sede disciplinare per il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

La formula legislativa ci induce a ritenere, “non gravi”, ritardi non eccedenti il triplo dei termini ordinari, secondo il calcolo sopra ricordato.

Quindi, esemplificando, per il rito ordinario, il termine di tolleranza è da intendersi pari a 180 giorni (45 giorni sommati al suo triplo corrispondente a 135 giorni).

Per le materie dell’art. 119 c.p.a. (e per accessi, silenzi e ottemperanze), il termine di tolleranza è pari a 92 giorni (23 sommati al suo triplo di 69 giorni).

Per il rito dei contratti pubblici, il termine di tolleranza è pari a 120 giorni (30 sommati al suo triplo di 90 giorni).

Superati questi termini di tolleranza e con essi la presunzione di non gravità, i ritardi dovranno essere valutati in concreto, da parte della sezione commissione e del plenum del CPGA, tenuto conto del numero e dell’entità dei medesimi.

Con riferimento alle giustificazioni, si è ritenuto di tipizzare alcune cause di giustificazioni, sull’esempio di quanto già previsto dall’art. 2 della delibera del 30 novembre 2012, limitatamente alla nomina a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale. Fermo restando che nella prassi applicativa potranno emergere altre cause di giustificazione, eventualmente legate anche a carenze organizzative e quindi di tipo oggettivo, e che quindi l’elenco contenuto nell’art. 1, comma 3, della presente delibera è esemplificativo.

3. – I doveri specifici a carico dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi

Deve muoversi dalla premessa per la quale sui titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi grava il duplice obbligo non solo di rispettare i termini concernenti la loro parte di attività giurisdizionale (ad esempio, fissazione delle udienze; esame e rilascio in segreteria delle minute trasmesse loro dai relatori); ma anche di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei magistrati assegnati al loro ufficio o sezione, dei termini di deposito.

Questo dovere di vigilanza si accompagna ad un dovere di informazione e di segnalazione di eventuali ritardi agli organi competenti. In particolare i titolari di incarichi direttivi hanno l’obbligo di segnalare i ritardi agli organi titolari dell’azione disciplinare, mentre i titolari di incarichi semidirettivi e i presidenti del collegio hanno l’obbligo di informare i titolari degli uffici direttivi.

Si reputa opportuno che l’adempimento del dovere di segnalazione sia peraltro preceduto, da uno o più richiami rivolti al magistrato interessato, al fine di prevenire l’illecito o almeno di porvi fine e rimuoverne gli effetti dannosi.

In occasione di tali richiami, il presidente dovrebbe concordare con il magistrato le misure più opportune per ovviare alle cause dei ritardi, facendo salvo l’equilibrio complessivo dei carichi di lavoro all’interno dell’ufficio e la garanzia di un minimo di produttività.

In presenza di ritardi accertati e segnalati agli organi competenti, dovranno essere avviati piani di rientro.

L’inosservanza dei doveri di vigilanza, richiamo, informazione e comunicazione dei ritardi debbono considerarsi possibili cause di illecito disciplinare, ove tale inosservanza sia, a sua volta, grave, reiterata e ingiustificata.

4.– La rilevanza dei ritardi nella progressione di carriera dei magistrati amministrativi.

In magistratura ordinaria il ritardo nel deposito dei provvedimenti è trattato differentemente a seconda che sia fatto rilevare in sede disciplinare o ai fini della progressione di carriera. Uno dei motivi che giustificano il trattamento differenziato è legato alla diversa natura del CSM, rispettivamente, quando esercita i suoi poteri disciplinari e quando promuove o effettua le nomine ai vertici degli uffici: esercitando nel primo caso una funzione giurisdizionale e nel secondo caso, invece, una funzione amministrativa.

Per la magistratura amministrativa, la rilevanza dei ritardi è già trattata in modo differenziato, più severo, in sede di autorizzazione degli incarichi, dove qualunque ritardo superiore al termine ordinario è idoneo a precludere l'autorizzazione dell'incarico da parte del CPGA.

Ai fini delle nomine a primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, di consigliere di stato, nonché del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, si è ritenuto che l'apprezzamento dei ritardi debba essere analogo.

Premesso che attualmente solo per il passaggio da referendario a primo referendario e poi a consigliere Tar, è stato codificato un termine di rilevanza dei ritardi, individuandolo in giorni superiori a 90, ma prevedendo diverse cause di giustificazioni (v. delibera del 30 novembre 2012, fascicolo 12 dei criteri CPGA), e che nulla è invece previsto (v. delibera 23 novembre 1982, fascicolo 13 criteri CPGA), per la nomina a consigliere di stato ai sensi dell'art. 19, co. 1, l. 186/1982, né il ritardo consistente è quantificato per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (v. delibera 22 ottobre 2010, art. 3), più di una considerazione ci induce a ritenere che la misura dei ritardi da considerare possa essere dello stesso tenore.

In primo luogo, in entrambi i casi, esercitiamo una funzione che è e rimane, ad oggi, di natura amministrativa.

In secondo luogo, il nostro sistema di nomine avviene secondo il criterio del non demerito, senza che siano possibili valutazioni comparative.

In terzo luogo, una volta fissata l'asticella dei ritardi, che si presumono rilevanti ai fini disciplinari, rispettivamente, nel rito ordinario, allo scadere dei 180 giorni, non sembra che ci sia spazio sufficiente per un diverso computo numerico dei ritardi ai fini del demerito. Sicché anche in occasione dei passaggi di qualifica e del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive i ritardi significativi, ossia definiti consistenti ai sensi dell'art. 3 della delibera 22 ottobre 2010, saranno quelli superiori al triplo del termine di legge, introducendo in questo modo una disciplina unitaria che, per un verso, colma le lacune esistenti e, per altro verso, comporta l'abrogazione sul punto della ricordata delibera del 30 novembre 2012.

Semmai, una differenza si impone sul piano delle giustificazioni, attraverso una sorta di inversione dell'onere della prova. Nel senso che, nella valutazione ai fini della progressione di carriera, ritardi superiori al triplo del termine di legge, in atto al momento della valutazione o reiterati nel corso degli ultimi quattro anni, si presumono sempre gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato dall'interessato (v. art. 3, comma 2). Secondo una prassi, anche procedimentale, peraltro già seguita da questo CPGA.

Infine, resta ferma la diversa valutazione dei ritardi prevista per il conferimento o l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziaria dalle norme attualmente vigenti (delibera 18 novembre 2001, art. 4), valutazione ispirata ad un rigore maggiore se

consideriamo che, in tale ambito, è richiesta l'assenza di ritardi e che qualunque ritardo ingiustificato, anche inferiore al triplo del termine di legge, è ostativo.

Criteri per il monitoraggio previsto dall'art. 2 bis della delibera 15 gennaio 2016

Delibera del 9 giugno 2017

Il monitoraggio riguarda solo i “ritardi attuali” alla data del rilevamento automatico al fine di adottare le più opportune misure organizzative. Si propone di considerare attuali i ritardi quando, alla data del rilevamento automatico, non risulta depositata la prima minuta, ovvero, pur essendo depositata la prima minuta, ancorché in ritardo rispetto ai termini di cui alla delibera del CPGA 15 gennaio 2016, non risultano ulteriori attività da più di 30 giorni. Non si considera, invece, attuale il ritardo se, ancorché con il superamento dei termini di cui alla citata delibera 15 gennaio 2016, risulti depositata la prima minuta alla data del rilevamento automatico, e risultino espletate le ulteriori attività, ovvero non siano decorsi più di trenta giorni, senza attività, dal deposito della prima minuta. In presenza di ritardi attuali, i magistrati con ritardi vengono suddivisi in due tabelle: 10 o più ritardi; fino a 9 ritardi.

In caso di 10 o più ritardi, la 3^a Commissione invierà una lettera al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, invitando a chiarire se il ritardo permane, le ragioni del ritardo, il tempo prevedibile di deposito della prima minuta e a fornire ogni altro elemento utile (come il carico di lavoro nei periodi rilevanti; eventuale sostituzione del presidente; congedi straordinari; benefici genitoriali o simili). Qualora, poi, risultino meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione rinvia il monitoraggio al successivo rilevamento trimestrale, riservandosi di adottare la precedente misura organizzativa. Anche in caso di meno di 10 ritardi, la 3^a Commissione invierà ugualmente una lettera di chiarimenti al magistrato interessato e al Presidente della Sezione, se il ritardo supera i nove mesi dalla data dell'udienza.

Una volta, poi, acquisite le controdeduzioni dei magistrati interessati, la 3^a Commissione valuterà se trasmettere gli atti alla 2^a Commissione, adottare ulteriori misure organizzative ovvero disporre l'archiviazione.

Linee guida per l'avvio dell'Ufficio del processo

Delibera del 15 marzo 2018

Con nota del Segretario del Consiglio 14 novembre 2017, prot. n. 15.453, è stato avviato un monitoraggio per verificare l'applicazione della delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adottata nella seduta del giorno 12 aprile 2017 (successivamente trasfusa nell'articolo 28 del regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9) nelle varie sedi giudiziarie.

Ciò con la finalità anche di consentire al Consiglio di presidenza la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, nonché la formulazione di apposite linee-guida.

Occorre preliminarmente ricordare che l'ufficio del processo previsto dall'articolo 28 del regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa rappresenta l'applicazione non solo di regole interne, bensì anche, a monte, di una norma di legge (articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha introdotto l'articolo 53-bis nella legge 27 aprile 1982, n. 186) e che tale disciplina ha introdotto tale ufficio (destinato a costituire "supporto dell'attività dei magistrati amministrativi") con l'espressa finalità "di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico". Esso perciò non costituisce una mera struttura amministrativa, ma partecipa all'attività giurisdizionale svolta dall'intero ufficio giudiziario.

D'altronde, la novità introdotta risponde ad un'esigenza largamente avvertita e fatta palese negli anni di arricchire gli uffici giudiziari di dotazioni più complesse che corrispondessero alla maggiore complessità del contenzioso, sì da poter governare con strumenti più moderni (e tra questi i mezzi informatici) i flussi dei ricorsi, gestendo così più razionalmente le pendenze risalenti e sopravvenute.

Considerate le difficoltà iniziali dovute all'innovatività del modello organizzativo, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

1) l'articolo 28 del regolamento di organizzazione delinea un modello completo di ufficio del processo, ma esso deve essere adattato alla situazione del singolo ufficio giudiziario, che, ad esempio, se di piccole dimensioni, può necessitare di un supporto diretto al presidente o, se di grandi dimensioni, abbisogna maggiormente di un'attività di ricerca giurisprudenziale in funzione di raccordo tra le varie sezioni;

2) il nucleo indefettibile dell'ufficio consiste nel personale di segreteria sotto la guida del presidente o di un altro magistrato, suo delegato, a cui si aggiungono i tirocinanti laddove selezionati;

3) secondo l'articolo 28 del regolamento, il compito del presidente e del suo delegato non è solo quello di curare l'organizzazione dell'ufficio, di programmare la relativa attività e di vigilare sullo svolgimento della stessa, ma anche quello di assegnare i tirocinanti ai magistrati e di coordinarli in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo; ciò significa che non solo i tirocinanti, ma anche gli stessi magistrati affidatari si interfacciano con l'ufficio del processo, sempre nella prospettiva di contribuire a "garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico";

- 4) quanto sopra osservato in ordine alla natura dell'attività dell'ufficio del processo, che non è amministrativa, bensì è parte di quella giurisdizionale, deve guidare altresì la valutazione dell'impegno nello svolgimento dei compiti affidati allo stesso ufficio da parte di soggetti coinvolti;
- 5) la relativa elasticità del modello, a cui si accenna al punto 1), comporta altresì che l'elenco delle competenze di cui all'articolo 28, comma 5, lettere a-i, non rappresenti un catalogo di doveri, bensì lo spettro delle possibili utilizzazioni del personale e dei mezzi dell'ufficio; in questo ambito, l'individuazione dei settori da sviluppare, le priorità e la relativa programmazione non possono che essere decise sede per sede a seconda delle diverse esigenze avvertite;
- 6) tali decisioni poi non possono che influenzare anche l'attività formativa in cui vengono coinvolti i tirocinanti, con auspicabile coordinamento dell'attività dei magistrati affidatari;
- 7) nell'organizzazione dell'ufficio, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni, deve procedersi fin d'ora ad una prudente previsione di medio periodo che riguardi i locali, le relative attrezzature e gli strumenti informatici, sollecitando di conseguenza le forniture più urgenti; speciale attenzione dovrà essere dedicata alle dotazioni informatiche per i tirocinanti, ove necessarie, provvedendo comunque alla richiesta delle particolari credenziali per l'accesso al sistema informatico;
- 8) la scopertura degli organici del personale amministrativo, che viene segnalata da più presidenti, o anche l'inadeguatezza di tali organici deve essere fatta presente nelle competenti sedi, non riguardando specificamente l'istituzione dell'ufficio del processo.

Istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo

Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 183 del 17 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Stato

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l'articolo 53-ter (inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 9 gennaio 2018 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa";

VISTO l'articolo 28, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9/2018, che prevede l'istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTE le linee guida per l'avvio dell'Ufficio del processo, approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 marzo 2018;

RITENUTO di dover procedere all'attivazione dell'Ufficio per il processo amministrativo presso ogni Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituito, presso ogni Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, l'Ufficio per il processo amministrativo (di seguito "Ufficio").

Articolo 2

1. L'Ufficio è una struttura organizzativa interna all'Ufficio di Segreteria delle Sezioni e dipende funzionalmente dal Presidente della Sezione.

2. Ciascun Presidente di Sezione, con appositi provvedimenti, individua, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet, i compiti dell'Ufficio di competenza tra quelli indicati al successivo articolo 4, ne cura l'organizzazione, programma le relative attività, vigila sullo svolgimento delle stesse. Tali funzioni possono essere delegate ad un magistrato della Sezione nominata con apposito decreto.

3. Il Presidente del Consiglio di Stato, per tutte le attività collegate alla funzionalità dell'Ufficio per il processo, può delegare il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e il Segretario Delegato per il Consiglio di Stato.

4. Il Presidente del Consiglio di Stato o il suo delegato adottano misure di raccordo e coordinamento tra gli Uffici delle Sezioni, anche attraverso periodiche riunioni.

Articolo 3

1. All'Ufficio è assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della Sezione del Consiglio di Stato, che continua a svolgere anche l'attività nella Sezione. In relazione alle competenze demandate all'Ufficio, ove necessaria per il coordinamento con le attività della Segreteria, il dirigente della Sezione può assegnare unità appartenenti anche ad altre Aree funzionali a supporto del personale come sopra individuato.

2. All'Ufficio sono assegnati altresì gli ammessi al tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

3. I tirocinanti di cui al precedente comma 1 svolgono la propria attività a supporto del tutor e presso l'Ufficio, con impiego in quest'ultimo nella percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 50% del monte ore complessivo. Ai tirocinanti con tutor in servizio in una Sezione consultiva è assicurata la formazione presso l'Ufficio di una Sezione giurisdizionale.

4. L'assegnazione al magistrato e ai singoli Uffici è disposta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato o del suo delegato.

5. In ogni Ufficio è garantita la presenza di un numero di tirocinanti non inferiore a sei, scelti tra quelli assegnati ai tutor della Sezione, ai quali si aggiungono i tirocinanti assegnati a tutor in servizio in una Sezione consultiva, se ne fanno richiesta.

6. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio il Presidente della Sezione, o il suo delegato, assegnano i tirocinanti a specifici progetti o programmi nell'ambito dei compiti di cui al successivo articolo 5.

7. A conclusione del periodo di tirocinio il tutor di assegnazione del tirocinante, sentito il Presidente della Sezione, o il suo delegato, responsabile dell'Ufficio, redige una sintetica relazione sull'attività svolta dal tirocinante anche presso detto Ufficio, da trasmettersi al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

Articolo 4

1. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

- a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato all'articolo 2, sentiti i magistrati affidatari;
- d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- f) per l'espletamento dei propri compiti, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'Informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato;
- g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- h) preparazione di relazioni sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'Ufficio studi;
- i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

Articolo 5

1. Il Servizio per l'Informatica fornisce la necessaria dotazione informatica al personale dell'Ufficio e ai tirocinanti, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione.

2. Il Servizio per l'Informatica assicura la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

Articolo 6

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, sulla base di elementi forniti dai Presidenti di Sezione entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la relazione annuale sui risultati dell'attività degli Uffici.

CRITERI SPECIFICI PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO

Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 14 luglio 2011

Art. 1. Programma di smaltimento dell'arretrato.

1. Il C.P.G.A, con cadenza annuale, e nei limiti della disponibilità di bilancio, approva un programma straordinario della durata di un anno per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del c.p.a., al fine di accelerare la definizione delle controversie di più remota iscrizione.

Art. 2. Modalità di svolgimento

1. Il programma si svolgerà mediante la iscrizione a ruolo delle cause oggetto del programma in udienze già calendarizzate presso i diversi uffici giudiziari.

2. L'assegnazione di affari rientranti nel programma straordinario si cumula con l'ordinario carico di lavoro, e concerne solo cause di merito.

3. Le assegnazioni aggiuntive di cui al comma 2 non possono, di norma, essere inferiori a sei né, comunque, superare il numero di dieci ricorsi per ciascuna udienza. Ai fini del relativo computo, non si tiene conto dei motivi aggiunti e dei ricorsi incidentali.

4. Nei casi di cui al precedente comma, e nei limiti numerici ivi previsti, deve essere privilegiata da parte del Presidente dell'Ufficio o della sezione l'assegnazione di ricorsi più risalenti, seriali, omogenei o simili.

5. Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le vigenti disposizioni del Consiglio di Presidenza in materia di carichi di lavoro.

Art. 3. Ammissione al programma.

1. Il Consiglio di Presidenza individua annualmente, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli Uffici da ammettere al programma di cui all'art. 1, al fine di ridurre il rischio per esposizione a procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001 n. 89.

2. Il Consiglio di Presidenza applica i criteri di seguito elencati in ordine di priorità e

tiene, altresì, conto, in presenza di situazioni omogenee, del rapporto tra dotazione organica e magistrati in servizio effettivo, considerando eventuali, particolari situazioni locali che giustifichino, per uno o più magistrati, eventuali riduzioni dell'ordinario carico di lavoro:

- a) I ricorsi ultradecennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
- b) I ricorsi ultraquinquennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa
- c) I ricorsi ultratriennali pendenti.

Art.4. Adempimenti degli Uffici ammessi al programma.

I Presidenti degli Uffici ammessi al programma sono tenuti ad indicare motivatamente:

- 1) il numero dei magistrati di cui si richiede l'applicazione straordinaria;
- 2) le date delle udienze che intendono utilizzare per l'assegnazione straordinaria.

Art. 5. Acquisizione di disponibilità da parte dei magistrati.

1. Il Consiglio di Presidenza acquisisce la disponibilità dei magistrati interessati a partecipare al programma mediante apposito interpello, nel quale indica gli uffici disponibili e le date delle relative udienze.

2. I magistrati che rispondono all'interpello dovranno indicare gli uffici e le date delle udienze a cui intendono partecipare in ordine di preferenza.

3. Successivamente all'adozione della delibera di assegnazione al programma il magistrato non potrà revocare la sua disponibilità all'interpello, tranne che per oggettivo impedimento o per giustificate e documentate ragioni che dovranno essere comunicati con immediatezza al Consiglio di Presidenza, al fine di consentire, ove possibile, l'assegnazione di altro magistrato.

Art. 6. Criteri di selezione delle domande.

1. Nel caso di domande eccedenti il numero dei magistrati richiesti, per singola udienza, dagli Uffici ammessi al programma, il Consiglio di Presidenza provvede all'assegnazione dei magistrati che hanno dichiarato la propria disponibilità, applicando i criteri di seguito elencati in ordine di priorità fino a concorrenza del limite di cui all'art. 7 comma 1°:

- a) magistrati che prestano servizio, che risiedano nella medesima sede, oppure la cui assegnazione comporti minori oneri per il trattamento di missione;
- b) magistrati che nell'anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari

- conferiti dal C.P.G.A. “ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese,;
- c) magistrati che nell’anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari autorizzati dal C.P.G.A. “ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese,;
 - d) magistrati che nell’anno precedente non hanno svolto incarichi extragiudiziari autorizzati dal C.P.G.A in regime di presa d’atto “ad eccezione degli incarichi gratuiti o per i quali è previsto esclusivamente il trattamento di missione o il rimborso delle spese,;
 - e) magistrati con minore anzianità di servizio.

Art. 7. Limiti complessivi ed esclusioni.

1. I magistrati che partecipano al programma non potranno svolgere più di un’udienza mensile e, complessivamente, più di 6 udienze nel corso del programma.
2. Non sono ammessi al programma i magistrati che accusino ritardi ingiustificati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Si considerano giustificati i ritardi che dipendano dall’attribuzione di un carico di lavoro significativamente eccedente quello consentito dalle vigenti deliberazioni in materia.
3. I magistrati che godono, a qualunque titolo, di riduzioni del carico di lavoro sono ammessi al programma solo qualora non vi siano altre richieste concorrenti, purchè ammissibili ai sensi dei precedenti commi.
4. Sono esclusi dal programma i magistrati in fuori ruolo, in aspettativa o che versino in qualunque altra condizione di sospensione dal servizio effettivo.

Art. 8. Corrispettivo.

1. La partecipazione al Programma da parte dei magistrati interessati è remunerata nella misura di €. 1.300,00 a udienza oltre, se ne ricorrano i presupposti, al trattamento di missione per i soli giorni in cui il magistrato deve garantire la sua presenza in sede.
2. L’attribuzione del compenso assegnato è condizionata al puntuale deposito dei provvedimenti di competenza, salvo che ricorrano ragioni di giustificazione.
3. Il Consiglio, con apposite deliberazioni, individua annualmente i fondi da destinare in bilancio al presente programma di smaltimento dell’arretrato. e adotta disposizioni applicative del presente regolamento.

Art. 9. Udienze straordinarie

1. Il Consiglio di Presidenza, su richiesta del Presidente dell'Ufficio ammesso al programma di cui all'art. 1, motivata dalla necessità di assicurare il funzionale svolgimento dell'udienza ordinaria, può autorizzare la fissazione di una o più udienze straordinarie alle quali partecipano i magistrati che hanno dichiarato la propria disponibilità.
2. Nei casi di cui al comma che precede il Presidente della Sezione interessata, ovvero in caso di sua indisponibilità, il magistrato più anziano tra quelli designati ai sensi dell'art. 6 svolge le funzioni di Presidente del Collegio giudicante.
3. Il Presidente del Collegio che siede nelle udienze straordinarie di cui al comma 1 percepisce il corrispettivo di cui all'art. 8 ed è assegnatario di un numero di affari pari alla metà di quelli previsti dall'art. 3 comma 2.

Art. 10. Adempimenti ex art. 16 n. att. c.p.a..

La presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio di Stato per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'articolo 16 delle norme di attuazione del c.p.a..

Relazione sulle misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 15 settembre 2011

Il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante l'approvazione del Codice del Processo Amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre dello stesso anno, si è dato carico dell'ingente pendenza di affari in attesa di definizione dinanzi alla giurisdizione amministrativa, più volte segnalata nelle relazioni di apertura dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato e presso i Tribunali Amministrativi Regionali, al fine di pervenire alla progressiva eliminazione del fenomeno, che mette a serio rischio il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

L'art. 16 delle norme di attuazione del codice, infatti, con il titolo "*Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*", dispone: "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*".

Com'è noto, anche il recente d.l. 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede l'adozione di programmi di gestione dei procedimenti pendenti, che evidenzino:

- a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
- b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio (cfr. art. 37 commi 1 e 2).

Il progetto normativo delineato dalla richiamata disciplina contempla, altresì, forme di incentivazione dell'incremento della produttività, valorizzando, a consuntivo, la pendenza presso i singoli uffici di un numero di affari ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente (art. 37 commi 11, 12 e 13).

Ciò nondimeno, occorre tener conto che l'art. 37 prevede come mera eventualità l'attribuzione al personale di magistratura di premi incentivanti la produttività e sembra destinato, per lo più, a finanziare il lavoro del personale amministrativo in rapporto agli adempimenti preordinati al rilievo della perenzione;

Vale, inoltre, aggiungere che, all'interno del descritto sistema normativo, i programmi di gestione dei procedimenti pendenti devono tener conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno (cfr. art. 37 comma 1).

L'art. 16 delle norme di attuazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, viceversa, sembra volto a promuovere un impegno aggiuntivo, su base volontaria, dei magistrati, prescindendo dai carichi di lavoro fissati dalla normativa vigente.

Ciò consente di concludere per la piena compatibilità dei due sistemi normativi, attesa la divisata specialità della disposizione di cui all'art. 16 e il suo diverso ambito operativo rispetto a quello dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, e, dunque, per la cumulabilità delle misure rispettivamente previste, la cui provvista finanziaria potrebbe anche non essere coincidente: l'una (art. 16 delle d.a. c.p.a), infatti, fa riferimento all'intera disponibilità del bilancio della Giustizia Amministrativa, l'altra (art. 37) attinge necessariamente al contributo unificato.

Sulla scorta delle richiamate premesse esegetiche, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha sollecitamente posto allo studio un progetto di intervento attuativo della disposizione di cui all'art. 16 delle n.t.a. c.p.a., tenendo conto della limitatezza delle risorse umane e finanziarie disponibili, e nella considerazione della significativa esposizione debitoria conseguente alle pronunce di condanna maturate a seguito e per effetto dei procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24.3.2001 n. 89 (cd. legge Pinto). L'importo complessivo, riferito alla sola azione dei T.A.R., è pari a € 33.282.166, per il periodo gennaio 2008 ottobre 2009, ed a € 21.474.601,77 per il periodo ottobre 2009 settembre 2010.

Ne è seguita la deliberazione qui allegata, che affronta il problema attraverso la predisposizione con cadenza annuale, di programmi straordinari di smaltimento dell'arretrato mediante mirate assegnazioni aggiuntive rispetto all'ordinario carico di lavoro dei magistrati (art. 2), che possono garantire significative accelerazioni nella definizione dei ricorsi pendenti di più remota iscrizione, con significativi risparmi di spesa rispetto ai crescenti impegni finanziari necessari per fronteggiare le condanne per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

A tale riguardo va considerato che il costo aggiuntivo per ciascun fascicolo che verrà definito in base al programma straordinario di smaltimento di arretrato può essere stimato in circa 130 € lordi (80-90 euro netti per sentenza fino a un massimo di 10 per udienza) laddove, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ogni anno di ritardo successivo al triennio comporta, per ogni ricorso, un danno risarcibile pari a 750 € per i primi 3 anni di ritardo e di 1.000 € per ogni ulteriore anno di ritardo.

Si è considerato che la partecipazione al programma costringerà i magistrati interessati – la cui produttività si è, peraltro, già da tempo attestata a livelli molto elevati come dimostra il volume dei procedimenti definiti negli ultimi tre anni – a sacrificare anche le frazioni di tempo riservate al riposo, comprese le festività e le domeniche, e che, pertanto, la relativa adesione non potrà che essere prevista su base esclusivamente volontaria, in coerenza tra l'altro con la funzione incentivante delle misure straordinarie indicate dal legislatore.

Peraltro, la sostenibilità del carico aggiuntivo può ritenersi concretamente esigibile in ragione, (oltre che dell'assenza di un carico di affari cautelari) del fatto che il programma di smaltimento dell'arretrato riguarderà i ricorsi di più remota iscrizione, rispetto ai quali è verosimile ritenere che le questioni ad essi sottese sono state già da tempo risolte da consolidati orientamenti giurisprudenziali con conseguente agevolazione nella stesura della decisione. Sempre nella medesima logica, l'art. 2 del testo orienta la fissazione del carico di lavoro individuale prevedendo l'assegnazione al medesimo magistrato di ricorsi (oltre che risalenti) seriali, omogenei o simili. Ad ogni buon conto, è stato previsto un limite massimo di produttività straordinaria a garanzia del mantenimento di standards qualitativamente elevati delle decisioni assunte e della intangibilità del dovere di costante aggiornamento professionale.

Gli articoli da 3 a 7 regolano il procedimento di individuazione da parte del Consiglio di Presidenza degli uffici da ammettere al programma di smaltimento, dettando i relativi criteri, nonché le condizioni per la partecipazione dei magistrati interessati.

I fondi da destinare al programma di smaltimento sono individuati dal Consiglio di Presidenza nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla giustizia amministrativa nel bilancio dello Stato (art. 8).

L'art. 9 prevede che, oltre le assegnazioni straordinarie nelle udienze già calendarizzate, il Consiglio di Presidenza autorizzi lo svolgimento di udienze straordinarie con la partecipazione dei magistrati che hanno dato la loro disponibilità a partecipare al programma.

Il C.P.G.A., inoltre, intende rendersi promotore di ulteriori iniziative per incentivare, contemporaneamente all'attuazione del programma straordinario in argomento, progetti speciali di smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011 aperti anche al personale amministrativo.

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per l'anno 2013.

Delibera n. 60 del 21 giugno 2013

VISTO l'art. 16 delle norme di attuazione del nuovo codice del processo amministrativo, recante "*Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*", secondo cui "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*"

RILEVATO che:

- questo C.P.G.A., in attuazione della norma dianzi richiamata, ha approvato, con delibera del 14 luglio 2011, un progetto di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e l'incentivazione della produttività confluito nella proposta del Presidente del Consiglio di Stato n. 20830 del 19 settembre 2011;

- con d.p.c.m. del 27.3.2013, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze, e registrato alla Corte dei Conti il 28.5.2013, e comunicato al C.P.G.A. in data 7 giugno 2013, è stato approvato il progetto sopra richiamato,

RITENUTO di dover dare sollecito avvio al suddetto programma promuovendo gli adempimenti preliminari previsti nel menzionato d.p.c.m., la cui puntuale e tempestiva cura assume rilievo pregiudiziale, da un lato, in vista della concreta individuazione del numero degli affari che e' possibile smaltire in via aggiuntiva nel corso del presente esercizio, dall'altro, per la stima del relativo fabbisogno finanziario, che dovrà necessariamente comprendere anche le risorse per remunerare l'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato;

RILEVATO che la sequenza degli adempimenti prescritti nel d.p.c.m. del 27.3.2013 prevede l'individuazione degli uffici da ammettere al programma in base ai criteri e secondo l'ordine di priorità previsti all'articolo 3 del suddetto provvedimento;

RITENUTO opportuno, in vista di tale preliminare adempimento, acquisire dagli uffici una proposta di ammissione al programma per l'esercizio in corso, relativamente al trimestre ottobre/dicembre 2013, che dovrà essere articolata coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del d.p.c.m.

INVITA i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del C.G.A. ed i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, e loro sezioni staccate, a

trasmettere con la massima sollecitudine possibile, e comunque non oltre il termine del 10 luglio 2013, una proposta nei termini suesposti che indichi distintamente nel seguente ordine:

1. il numero dei ricorsi ultradecennali, ultraquinquennali e ultratriennali pendenti presso l'Ufficio giudiziario e che non debbano essere definiti con decreto presidenziale (c.mc., estinzione, perenzione, ecc.); i termini di cui al periodo precedente si computano a ritroso dalla data della presente deliberazione (21 giugno 2013);
2. le date delle udienze già calendarizzate nel periodo ottobre/dicembre 2013 nelle quali si intende iscrivere a ruolo i suddetti ricorsi e/o richiesta motivata in ordine alla fissazione di una o più udienze straordinarie ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 27.3.2013; resta fermo il rispetto del termine di cui all'art. 71, comma 5, C.P.A. e degli altri termini processuali, salva la preventiva e documentata acquisizione della rinuncia delle parti agli stessi termini e all'avviso di fissazione dell'udienza;
3. il numero dei magistrati di cui si chiede l'applicazione straordinaria in relazione a ciascuna delle udienze individuate ai sensi del precedente punto 4), tenendo conto che, per ciascun magistrato, le assegnazioni aggiuntive non potranno, di norma, essere inferiori a n. 6 né superare il n. di 10 ricorsi per udienza; ai fini del relativo computo non si tiene conto dei motivi aggiunti e dei ricorsi incidentali, ferma restando, per quanto non previsto, l'applicazione delle vigenti disposizioni in tema di carico di lavoro (art. 2 d.p.c.m. 27 marzo 2013);
4. il numero di magistrati in servizio presso l'Ufficio giudiziario e/o residenti nel luogo ove lo stesso ha sede, di cui -anche informalmente- sia stata acquisita la disponibilità a partecipare alle udienze di cui al precedente punto 4; tale adempimento è richiesto al solo fine di consentire una stima dei costi del Programma, fermo restando che l'ammissione dei magistrati al Programma avverrà previo interpello ai sensi dell'art. 5 del d.p.c.m. 27.3.2013.

Tutti i dati sopra indicati dovranno essere comunicati distintamente in relazione a ciascuna sezione interna dell'ufficio giudiziario.

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per l'anno 2014.

Delibera del 6 dicembre 2013.

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 6 dicembre 2013, VISTO l'art. 16 delle norme di attuazione del nuovo codice del processo amministrativo, recante "*Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*", secondo cui "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*";

RILEVATO che:

- questo C.p.g.a., in attuazione della norma dianzi richiamata, ha approvato, con delibera del 14 luglio 2011, un progetto di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e l'incentivazione della produttività confluito nella proposta del Presidente del Consiglio di Stato n. 20830 del 19 settembre 2011;

- con d.p.c.m. del 27.3.2013, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze, e registrato alla Corte dei Conti il 28.5.2013 e comunicato al C.P.G.A. in data 7 giugno 2013, e' stato approvato il progetto sopra richiamato,

CONSIDERATO che i tempi per la programmazione relativa all'anno 2014, sono particolarmente stringenti, a causa dell'insediamento dell'attuale consiliatura, intervenuto solo dal 18 ottobre scorso;

TENUTO CONTO che il ritardo nella programmazione deve, in ogni caso, garantire l'attività di smaltimento dell'arretrato almeno per due quadrimestri, così che l'indizione dell'interpello con decorrenza 24 gennaio 2014 sarà seguita dalla scadenza del medesimo alla data del 31 gennaio 2014;

RITENUTO, pertanto, di dover dare avvio al suddetto programma promuovendo gli adempimenti preliminari previsti nel menzionato d.p.c.m., la cui puntuale e tempestiva cura assume rilievo pregiudiziale, da un lato, in vista della concreta individuazione del numero degli affari che e' possibile smaltire in via aggiuntiva nel corso del presente esercizio, dall'altro, per la stima del relativo fabbisogno finanziario, che dovrà necessariamente comprendere anche le risorse per remunerare l'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato;

RILEVATO che la sequenza degli adempimenti prescritti nel d.p.c.m. del 27.3.2013 prevede l'individuazione degli uffici da ammettere al programma in base ai criteri e secondo l'ordine di priorità previsti all'articolo 3 del suddetto provvedimento;

RITENUTO opportuno, in vista di tale preliminare adempimento, acquisire dagli uffici una proposta di ammissione al programma per l'esercizio in corso, relativamente al secondo e terzo quadrimestre per l'anno 2014, che dovrà essere articolata coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del d.p.c.m.;

INVITA

i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S. ed i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, e loro sezioni staccate, a trasmettere con la massima sollecitudine possibile, e comunque non oltre il termine del 23 dicembre 2013, una proposta nei termini suesposti che indichi distintamente nel seguente ordine:

1. le date delle udienze, ordinarie o straordinarie, nelle quali si intende iscrivere a ruolo i ricorsi ultradecennali, ultraquinquennali o ultratriennali e/o richiesta motivata in ordine alla fissazione di una o più udienze straordinarie ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 27.3.2013; resta fermo il rispetto del termine di cui all'art. 71, comma 5, C.P.A. e degli altri termini processuali;
2. il numero dei magistrati di cui si chiede l'applicazione straordinaria in relazione a ciascuna delle udienze individuate ai sensi del precedente punto 1), tenendo conto che, per ciascun magistrato, le assegnazioni aggiuntive non potranno, di norma, essere inferiori a n. 6 né superare il n. di 10 ricorsi per udienza; ai fini del relativo computo non si tiene conto dei motivi aggiunti e dei

- ricorsi incidentali, ferma restando, per quanto non previsto, l'applicazione delle vigenti disposizioni in tema di carico di lavoro (art. 2 d.p.c.m. 27 marzo 2013);
3. il numero di magistrati in servizio presso l'Ufficio giudiziario e/o residenti nel luogo ove lo stesso ha sede, di cui -anche informalmente- sia stata acquisita la disponibilità a partecipare alle udienze di cui al precedente punto 1; tale adempimento è richiesto al solo fine di consentire una stima dei costi del Programma, fermo restando che l'ammissione dei magistrati al Programma avverrà previo interpello ai sensi dell'art. 5 del d.p.c.m. 27.3.2013;
 4. tutti i dati sopra indicati dovranno essere comunicati distintamente in relazione a ciascuna sezione interna dell'ufficio giudiziario;

PRECISANDO

- a) che nell'assegnazione della sede è prioritaria quella di appartenenza; ogni magistrato potrà indicare non oltre quattro sedi;
- b) che i referenti del C.P.G.A. per tutte le questioni concernenti il programma saranno i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S., i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, ed i presidenti delle sezioni staccate;
- c) i magistrati nuovi assunti, terminato il previsto periodo di carico ridotto, possono partecipare al programma.

DELIBERA

di approvare, all'unanimità, la suddetta Direttiva ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per l'anno 2014.

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011.

Delibera del 15 settembre 2011

- OMISSIS -

Considerato che, a mente del combinato disposto degli articoli 13, co. 1, n. 6 *bis*), l. n. 186 del 1982, 9 e 36 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio medesimo emana le direttive sull'organizzazione degli uffici giudiziari e, in particolare, determina i criteri e le modalità di fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e che appare opportuno individuare criteri generali che armonizzino, per l'intero territorio nazionale, il contenuto minimo dei programmi in esame;

- OMISSIS -

Ritenuto che:

- a) i programmi in questione, a norma dell'art. 37, comma 1, lett. b) cit., debbono essere predisposti <<*tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno*>>, e che, nondimeno, la partecipazione alla ripartizione del fondo di cui al comma 11 è subordinata alla riduzione del 10% dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente (il 5% per il 2011);
- b) conseguentemente, gli indicati obiettivi di rendimento debbono essere conseguiti attraverso:
 - I) l'impiego ottimale degli istituti previsti dal cod. proc. amm. e, in particolare, di quelli che consentono una più rapida definizione del contenzioso come il ricorso alla istruttoria presidenziale di cui all'art. 68 cod. proc. amm.;
 - II) il rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio in materia di organizzazione del lavoro giudiziario e, in particolare, di quello stabilito dal punto 10 della deliberazione 18 dicembre 2003, secondo cui i presidenti delle sezioni interne e staccate dei T.a.r., ancorché non si avvalgano della facoltà di delega delle funzioni indicata dalla legge, sono tenuti alla trattazione dell'ordinario carico cautelare, compresa la fase monocratica;
- c) la deroga agli ordinari carichi di lavoro sarà consentita solo a seguito del consenso prestato dal singolo magistrato (fermo restando il controllo del Consiglio sulla tempestività e qualità dell'attività giurisdizionale), ovvero in attuazione dei programmi straordinari di smaltimento dell'arretrato, non appena verrà adottato il decreto attuativo di cui all'art. 16 disp. att. cod. proc. amm.;

invita i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e loro sezioni staccate (compresi quelli della Sardegna e

della sezione staccata di Pescara), a provvedere con la massima sollecitudine possibile, all'adozione dei programmi in questione, in conformità ai seguenti criteri:

- d) rispettare gli obblighi di trattazione prioritaria stabiliti dalla legge e le vigenti prescrizioni in materia di carichi di lavoro, fatto salvo quanto stabilito in prosieguo;
- e) rendere effettivo l'obbligo di sinteticità degli scritti difensivi, sancito dall'art. 3 cod. proc. amm., e responsabilizzare a tal fine gli avvocati - attraverso il prescritto coinvolgimento dei presidenti dei consigli degli ordini in sede di predisposizione del programma -:
 - I) per i ricorsi futuri, redigendo atti difensivi non superiori a 10 pagine;
 - II) per gli affari pendenti, valorizzando l'istituto sancito dall'art. 72 cod. proc. amm.;
- f) incrementare la definizione dei ricorsi pendenti (in particolare quelli ultra quinquennali), attraverso l'emanazione di decreti presidenziali decisori, in modo da riservare alle udienze (pubbliche o camerale) i soli contenziosi effettivi;
- g) incrementare la ricerca e la definizione (alla medesima udienza o camera di consiglio) di ricorsi realmente identici;
- h) incrementare la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, mediante:
 - I) il rispetto dell'obbligo di sinteticità previsto dalla precedente lettera e), come peraltro prescritto dall'art. 120, comma 6, cod. proc.amm.;
 - II) l'assegnazione al medesimo magistrato di controversie omogenee;
 - III) la ordinaria non delegabilità delle funzioni presidenziali, salvo che ricorrano eccezionali esigenze.

Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività, ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera del 19 maggio 2017

Il Consiglio di presidenza, visto l'art. 16 delle norme di attuazione del nuovo codice del processo amministrativo, recante "Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività", secondo cui "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività"; rilevato che:

- con d.P.C.M. del 27.3.2013, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e registrato alla Corte dei conti il 28.5.2013 e comunicato al C.P.G.A. in data 7.6.2013, è stato approvato il progetto sopra richiamato;

considerato che l'art. 1, d.P.C.M. citato, laddove prevede la cadenza annuale e la durata annuale del piano, non esclude che il piano possa essere avviato in corso d'anno e scadere al 365 giorno successivo all'avvio;

considerato che il programma potrà avere avvio il 1° ottobre 2017 con scadenza il 30 settembre 2018;

ritenuto, pertanto, di dover dare avvio al suddetto programma promuovendo gli adempimenti preliminari previsti nel menzionato d.P.C.M., la cui puntuale e tempestiva cura assume rilievo pregiudiziale, da un lato, in vista della concreta individuazione del numero degli affari che è possibile smaltire in via aggiuntiva nel corso del periodo suddetto, dall'altro, per la stima del relativo fabbisogno finanziario;

rilevato che la sequenza degli adempimenti prescritti nel d.P.C.M. del 27.3.2013 prevede l'individuazione degli uffici da ammettere al programma in base ai criteri e secondo l'ordine di priorità previsti all'articolo 3 del suddetto provvedimento;

ritenuto opportuno, in vista di tale preliminare adempimento, acquisire dagli uffici una proposta di ammissione al programma per il periodo 1° ottobre 2017 - 30 settembre 2018 che dovrà essere articolata coerentemente con le previsioni di cui al citato d.P.C.M.;

invita i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S. ed i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, e loro sezioni staccate, a trasmettere con la massima sollecitudine possibile, e comunque non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente invito sul sito intranet della giustizia amministrativa, una proposta nei termini suesposti che indichi distintamente nel seguente ordine:

1. le date delle udienze, ordinarie o straordinarie, nelle quali si intende iscrivere a ruolo i ricorsi ultradecennali, ultraquinquennali o ultratriennali (che non possano essere definiti con decreto monocratico ex art. 85 c.p.a.) e/o richiesta motivata in ordine alla fissazione di una o più udienze straordinarie ai sensi dell'art. 9 del

d.P.C.M. 27.3.2013; resta fermo il rispetto del termine di cui all'art. 71, comma 5, c.p.a. e degli altri termini processuali;

2. il numero dei magistrati necessari in relazione a ciascuna delle udienze individuate ai sensi del precedente punto 1), tenendo conto che, per ciascun magistrato, le assegnazioni aggiuntive non potranno, di norma, essere inferiori a n. 6 né superare il 10 ricorsi per udienza; ai fini del relativo computo non si tiene conto dei motivi aggiunti e dei ricorsi incidentali, ferma restando, per quanto non previsto, l'applicazione delle vigenti disposizioni in tema di carico di lavoro (art. 2 d.P.C.M. 27.3.2013);

3. il numero di magistrati in servizio presso l'Ufficio giudiziario e/o residenti nel luogo ove lo stesso ha sede, di cui -anche informalmente- sia stata acquisita la disponibilità a partecipare alle udienze di cui al precedente punto 1); tale adempimento è richiesto al solo fine di consentire una stima dei costi del programma, fermo restando che l'ammissione dei magistrati al programma avverrà previo interpello ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. 27.3.2013;

4. tutti i dati sopra indicati dovranno essere comunicati distintamente in relazione a ciascuna sezione interna dell'ufficio giudiziario;

precisando:

a) che, nell'assegnazione della sede è prioritaria quella di appartenenza, ogni magistrato potrà indicare non oltre quattro sedi;

b) che i referenti del C.P.G.A. per tutte le questioni concernenti il programma saranno i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S., i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, ed i presidenti delle sezioni staccate.

Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività, ai sensi dell'art. 16, disp. att. c.p.a.

Delibera dell'11 maggio 2018

VISTO l'art. 16 delle norme di attuazione del nuovo codice del processo amministrativo, recante "Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività", secondo cui "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività"

RILEVATO che:

- con d.P.C.M. del 27.3.2013, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro dell'economia e finanze, e registrato alla Corte dei conti il 28.5.2013 e comunicato al C.P.G.A. in data 7.6.2013, è stato approvato il progetto sopra richiamato;

CONSIDERATO che il programma potrà avere avvio il 1° gennaio 2019 con scadenza il 31 dicembre 2019;

RITENUTO, pertanto, di dover dare avvio al suddetto programma promuovendo gli adempimenti preliminari previsti nel menzionato d.P.C.M., la cui puntuale e tempestiva cura assume rilievo pregiudiziale, da un lato, in vista della concreta individuazione del numero degli affari che è possibile smaltire in via aggiuntiva nel corso del periodo suddetto, dall'altro, per la stima del relativo fabbisogno finanziario;

RILEVATO che la sequenza degli adempimenti prescritti nel d.P.C.M. del 27.3.2013 prevede l'individuazione degli uffici da ammettere al programma in base ai criteri e secondo l'ordine di priorità previsti all'articolo 3 del suddetto provvedimento;

RITENUTO opportuno, in vista di tale preliminare adempimento, acquisire dagli uffici una proposta di ammissione al programma per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 che dovrà essere articolata coerentemente con le previsioni di cui al citato d.P.C.M.;

INVITA

i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S. ed i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, e loro sezioni staccate, a trasmettere con la massima sollecitudine possibile, e comunque non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente invito sul sito intranet della giustizia amministrativa, una proposta nei termini suesposti che indichi distintamente nel seguente ordine:

1. le date delle udienze, ordinarie o straordinarie, nelle quali si intende iscrivere a ruolo i ricorsi ultradecennali, ultraquinquennali o ultratriennali (che non possano essere definiti con decreto monocratico ex art. 85 c.p.a.) e/o richiesta motivata in ordine alla fissazione di una o più udienze straordinarie ai sensi dell'art. 9 del

d.P.C.M. 27.3.2013; resta fermo il rispetto del termine di cui all'art. 71, comma 5, c.p.a. e degli altri termini processuali;

2. il numero dei magistrati necessari in relazione a ciascuna delle udienze individuate ai sensi del precedente punto 1), tenendo conto che, per ciascun magistrato, le assegnazioni aggiuntive non potranno, di norma, essere inferiori a n. 6 né superare il 10 ricorsi per udienza; ai fini del relativo computo non si tiene conto dei motivi aggiunti e dei ricorsi incidentali, ferma restando, per quanto non previsto, l'applicazione delle vigenti disposizioni in tema di carico di lavoro (art. 2 d.P.C.M. 27.3.2013);

3. il numero di magistrati in servizio presso l'Ufficio giudiziario e/o residenti nel luogo ove lo stesso ha sede, di cui -anche informalmente- sia stata acquisita la disponibilità a partecipare alle udienze di cui al precedente punto 1); tale adempimento è richiesto al solo fine di consentire una stima dei costi del programma, fermo restando che l'ammissione dei magistrati al programma avverrà previo interpello ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. 27.3.2013;

4. tutti i dati sopra indicati dovranno essere comunicati distintamente in relazione a ciascuna sezione interna dell'ufficio giudiziario;

PRECISANDO

a) che, nell'assegnazione della sede è prioritaria quella di appartenenza, ogni magistrato potrà indicare non oltre quattro sedi;

b) che i referenti del C.P.G.A. per tutte le questioni concernenti il programma saranno i presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S., i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, ed i presidenti delle sezioni staccate.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

di approvare la suddetta Direttiva rivolta ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione di proposte di adesione al programma di smaltimento dell'arretrato per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

APPENDICE STORICA

Delibera 25 febbraio 2005

CAPO I

DIRETTIVE COMUNI ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI DI CAUSA AI MAGISTRATI

Delibera dell'11 marzo 2005

1^ MODALITÀ ALTERNATIVA:

I presidenti di ciascuna sezione procedono a individuare, in prima assegnazione, pacchetti omogenei di ricorsi da assegnare in modo da assicurare l'equilibrata ripartizione, sia per qualità che per quantità, del carico di lavoro a ciascun magistrato;

i Presidenti scelgono annualmente il sistema di cui avvalersi nell'attribuzione dei pacchetti di fascicoli di causa a ciascun magistrato, attenendosi ai seguenti criteri automatici:

- 1) utilizzazione del metodo dell'estrazione a sorte;
- 2) estrazione della lettera alfabetica da cui partire per ogni assegnazione dei pacchetti ai singoli magistrati.

All'adozione dei suddetti criteri può eccezionalmente derogarsi in considerazione della novità e complessità delle questioni comprese nel pacchetto.

Semestralmente i Presidenti comunicano al Consiglio di Presidenza il numero degli affari per i quali si è provveduto all'assegnazione in deroga.

Al fine di far acquisire una professionalità tendenzialmente uniforme a tutti i magistrati, deve evitarsi che determinate materie siano assegnate soltanto ad alcuni relatori.

Relativamente all'esame dei fascicoli che sono già stati oggetto di istruttoria, è possibile prevedere una deroga ai criteri sopra enunciati.

Tali criteri devono essere applicati anche nei giudizi di merito che siano stati preceduti dalla fase cautelare, nel senso che nel momento dell'assegnazione del pacchetto delle questioni di merito, oltre alla deroga già prevista a favore del magistrato che ha compiuto attività istruttoria, può essere prevista una ulteriore deroga a favore di chi ha trattato la questione in sede cautelare, se ciò è avvenuto non oltre il biennio precedente.

I sopra detti criteri saranno seguiti dai Presidenti dei Tribunali amministrativi Regionali e rispettive Sezioni staccate e interne, nonché dai Presidenti delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

2^ MODALITÀ ALTERNATIVA:

Sin dalla fase cautelare, i fascicoli devono essere assegnati secondo un criterio di abbinamento tra l'ordine cronologico di introito e l'ordine alfabetico progressivo dei magistrati del collegio, previa estrazione a sorte della lettera da cui cominciare.

Per quanto attiene altresì alla fase del merito, deve essere formato prima il carico di lavoro dei magistrati sulla base delle sospensive ad essi assegnate nonché delle istruttorie precedentemente disposte a cura del medesimo magistrato, e, successivamente, completare il carico di lavoro stesso mediante il sorteggio dei fascicoli, fino al completamento del carico di lavoro quali-quantitativo per ciascun magistrato. Di entrambe le operazioni deve essere redatto processo verbale.

All'adozione dei suddetti criteri può eccezionalmente derogarsi in considerazione della novità e complessità delle questioni comprese nel pacchetto.

Semestralmente i Presidenti comunicano al Consiglio di Presidenza il numero degli affari per i quali si è provveduto all'assegnazione in deroga.

I sopra detti criteri saranno seguiti dai Presidenti dei Tribunali amministrativi Regionali e rispettive Sezioni staccate e interne, nonché dai Presidenti delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

N.B.: le due modalità sono alternative e devono essere seguite integralmente o l'una o l'altra.

CARICO DI LAVORO

Delibera del 18 dicembre 2003

1. In ciascun mese dovrà essere assegnato ad ogni magistrato, tenuto conto anche dell'aggravio sempre crescente derivante dai provvedimenti cautelari, un numero complessivo di fascicoli, relativi a ricorsi da decidere nel merito, non inferiore a 9 e non superiore a 12. Lo stesso criterio, con le proporzionali riduzioni, si applica nei periodi in cui le udienze di merito comprendono frazioni di mese, in relazione all'inizio ed alla fine del periodo estivo. I periodi di congedo straordinario, aspettativa e fuori ruolo riducono in proporzione il numero di ricorsi da assegnare mensilmente.

2. Nel numero di cui al punto 1 non sono compresi i ricorsi identici – meno che nel nome delle parti in giudizio – nei motivi e nelle condizioni di fatto ovvero nei quali siano formulate solo censure di illegittimità derivata (tali ricorsi, ai soli fini dell'assegnazione, vanno considerati nel numero di uno; i ricorsi identici, sono tuttavia computati dal Presidente in misura maggiore quando, per quantità o natura, comportino un impegno gravoso).

3. Nel numero di cui al punto 1 sono compresi:

- a) i ricorsi comunque connessi, indipendentemente dalla loro eventuale riunione (previa o successiva), a parte i ricorsi di cui al precedente punto 2, con riduzione di un'unità qualora la connessione riguardi più di due ricorsi;
- b) i ricorsi che vengono rimessi in discussione per la decisione a seguito di provvedimenti interlocutori;
- c) i ricorsi proposti per l'esecuzione o per l'ottemperanza o per il regolamento di competenza quando non siano di agevole definizione.

4. Ciascun magistrato dovrà partecipare almeno a due udienze o adunanze mensili opportunamente intervallate. L'assegnazione dei magistrati ad un numero superiore di udienze o adunanze mensili è consentita solo per eccezionali esigenze di servizio in conformità a quanto stabilito nella seduta del 10 ottobre 2003 del Consiglio di Presidenza.

5. In caso di errore nell'applicazione delle presenti direttive ovvero di scostamento dalle stesse per oggettive esigenze si procede a compensazione nei tre mesi successivi.

6. Le decisioni rese ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono considerate pari a 0,50 di una normale decisione di merito e danno diritto ad una corrispondente riduzione del carico di lavoro nei tre mesi successivi.

7. Le decisioni rese ai sensi dell'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come introdotto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nonché le decisioni rese sui motivi aggiunti aventi carattere impugnatorio di cui all'art. 1, L. 205/2000, sono

considerate pari a 0,50 di una normale decisione di merito e danno diritto ad una corrispondente riduzione del carico di lavoro nei tre mesi successivi.

8.I ricorsi connessi nonché quelli concernenti questioni affini sono assegnati di norma al medesimo relatore.

9.In ogni anno solare, ciascun magistrato dovrà depositare in segreteria indicativamente non meno di 80 sentenze, intendendosi come tali tutti i provvedimenti giurisdizionali così denominati e da lui sottoscritti quale estensore. Le decisioni di cui al punto 2 e quelle di cui ai punti 6 e 7 sono calcolate in base ai criteri enunciati nei punti medesimi.

10.I Presidenti delle Sezioni interne e staccate, che non si avvalgono della facoltà di delega delle funzioni indicate dalla citata legge, sono esonerati dalla redazione delle sentenze di merito.

11. Qualora ad un magistrato sia assegnato nell'arco di un mese un numero cospicuo di decreti ingiuntivi, il carico di lavoro relativo alle sentenze di merito è ridotto nella misura di una sentenza ogni trenta decreti ingiuntivi; i Presidenti sono tenuti a turnare periodicamente fra i magistrati dell'ufficio quello delegato alla predisposizione dei decreti ingiuntivi.

12. Qualora i Presidenti delle sezioni staccate o interne delegano a magistrati competenze loro proprie in materia di decreti delegati, questi sono tenuti a svolgere attività giudiziarie attraverso la stesura del previsto numero di sentenze.

(Per il carico di lavoro dei consiglieri di Stato, cfr. direttive specifiche, lett.d)

Delibera del 26 febbraio 2010

Premesso che:

1. Con nota del 10.6.2009 il cons. O M I S S I S , presidente della terza Sezione del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha chiesto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa opportune direttive sulle modalità applicative della delibera in materia di carichi di lavoro approvata il 18.12.2003 (in prosieguo la delibera);

2. nella suddetta nota, elaborata in risposta alla richiesta di sgravio avanzata da un magistrato assegnato alla Sezione terza (il primo referendario O M I S S I S), il presidente O M I S S I S ha evidenziato diversi profili di criticità cui condurrebbe un'applicazione meramente "aritmetica" dei criteri introdotti con il precitato deliberato;

3. analoga richiesta di chiarimenti, corredata da articolate controdeduzioni, è stata formulata a questo Consiglio, con nota pervenuta il 24.6.2009, dal primo referendario O M I S S I S;

4. assegnato l'affare alla III° Commissione permanente, il presidente di quest'ultima ha nominato relatori i consiglieri Maiello e Poli che hanno riferito nelle sedute del 13 gennaio e 19 febbraio 2010;

Considerato che:

5. in riscontro ai quesiti formulati, non può che ribadirsi, in apice, la portata vincolante della precitata delibera in data 18.12.2003, articolata in precetti strutturati come comandi idonei a porre obblighi puntuali in capo a tutti i magistrati;

6. la predicabilità dei suddetti obblighi, a norma del punto 5 della delibera, ammette deroghe per oggettive esigenze evidentemente transitorie e, comunque, non correlabili a dati strutturali (come, ad es., la consistenza dell'arretrato), com'è fatto palese dalla medesima previsione normativa che impone una compensazione da attuare, d'ufficio, nei tre mesi successivi;

7. quanto agli ulteriori profili controversi, nelle more di un globale riassetto della disciplina di settore già alto studio, si precisa che:

a) il problema della valutazione della gravosità dell'impegno relativo al singolo fascicolo è risolto dalla delibera mediante criterio delle assegnazioni, a ciascun magistrato, di gruppi omogenei di ricorsi selezionati secondo le vincolanti direttive all'uopo divise;

b) il carico di lavoro relativo al merito — cui si riferisce la delibera di questo Consiglio - risulta definito sulla base di parametri oggettivi e non può subire variazioni in considerazione di contingenti valutazioni di stima, di volta in volta effettuate dal presidente sull'effettivo impegno di lavoro in cui dovrebbe tradursi lo studio dei fascicoli assegnati;

c) del pari, alcuna interferenza può avere nelle assegnazioni mensili dei fascicoli di causa la misura dell'impegno richiesto per l'esame delle istanze cautelari, non essendo siffatta compensazione contemplata dai criteri oggi vigenti;

d) i ricorsi incidentali, ancorché non espressamente citati, ricadono, quale ipotesi speciale, nel genus delle azioni connesse, cui fa esplicito riferimento la previsione di cui al punto 3. lett. a), della delibera; in ragione di ciò — e salva l'eccezione contemplata dalla suddetta previsione — i ricorsi incidentali valgono a comporre numero complessivo di fascicoli che mensilmente possono essere assegnati a ciascun magistrato;

e) i motivi aggiunti proposti avverso atti diversi ed insieme recanti censure nuove sono considerati, ai sensi del punto 7 <<...pari a 0.50 di una normale decisione di merito e danno diritto ad una corrispondente riduzione del carico di lavoro nei tre mesi successivi >>, con la conseguenza che, in presenza di entrambe le condizioni suindicate, i motivi aggiunti incidono sia sul numero minimo di sentenze da redigere (punto 9 della delibera), sia sul numero massimo di ricorsi da assegnarsi (punto 1 della delibera);

8. quanto alle modalità di recupero, deve evidenziarsi che trattasi di attività, conseguente ad un puntuale monitoraggio, disposta d'ufficio dal Presidente e tanto più doverosa in presenza di un'esplicita segnalazione da parte del magistrato interessato;

9. l'occasione è propizia, infine, per ribadire la necessità di assicurare una scrupolosa ed effettiva osservanza anche dei precetti di cui ai punti 10 e 12 della delibera, che governano l'attività di redazione dei provvedimenti giurisdizionali da parte dei Presidenti di Sezione.

Tutto ciò premesso e considerato la III Commissione propone al Consiglio:

a) di approvare la risposta ai quesiti formulati nei sensi e nei termini dianzi illustrati;

b) di ribadire che rientra nei compiti dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di presidenza monitorare, anche avvalendosi del C.E.D., i carichi di lavoro sulla base dei

dati statistici disponibili, segnalando alla III Commissione i rilevanti scostamenti dagli andamenti ordinari;

c) di sottoporre all'attenzione del Presidente del Consiglio di Stato l'opportunità di inviare la presente delibera a tutti i magistrati amministrativi.

Delibera del 6 maggio 2010

Compete ai capi degli uffici la responsabilità generale del buon andamento e la corretta organizzazione dei tribunali, il che può comportare la necessità di dirimere eventuali conflitti o dubbi interpretativi.

Più in generale, tutti i magistrati che ricoprono funzioni direttive e semidirettive, ciascuno in base al proprio livello di competenza, sono chiamati ad applicare i criteri di organizzazione con ragionevolezza, promuovendo un imprescindibile dialogo ed in ultima analisi favorendo un clima consono allo svolgimento delle rispettive funzioni, in applicazione dei canoni di efficienza e qualità del lavoro giurisdizionale.

A loro volta gli altri magistrati sono tenuti ad adottare comportamenti sempre adeguati al loro ruolo, contribuendo all'instaurazione di sereni rapporti con il presidente e con tutti i colleghi. O M I S S I S

I criteri in materia di carichi di lavoro dei magistrati sono pienamente vincolanti per tutti i soggetti cui sono rivolti (presidenti e giudici *a latere*) come già espressamente affermato nella già citata deliberazione del 26 febbraio 2010. O M I S S I S

a) Le cause connesse.

La deliberazione del 18 dicembre 2003 (vedi supra) individua due ipotesi, tra loro ben distinte:

quella dei ricorsi identici, i quali a prescindere dal numero (e con la sola eccezione dei casi in cui comportino “un impegno gravoso”) valgono sempre 1 unità ai fini del carico (così, ad es., in caso di assegnazione di 10 ricorsi identici, gli stessi valgono 1 ai fini del carico; il discorso non muta ove gli identici assegnati siano, ad es., 20, o in qualsiasi altro numero);

quella dei ricorsi semplicemente connessi, i quali devono essere interamente computati ai fini del carico, salvo il fatto che, ove siano in numero superiore a 2, ai fini del carico occorre sottrarre 1 unità (così, ad es., ove siano assegnati 10 ricorsi connessi, gli stessi varranno 9 unità ai fini del carico).

I criteri per distinguere tra “ricorso identico” e “ricorso connesso” sono chiaramente indicati al punto 2 della stessa deliberazione del 2003, ove si precisa - e qui va nuovamente sottolineato - che per poter essere definiti identici due (o più) ricorsi devono essere basati sugli stessi “motivi e sulle stesse condizioni di fatto”, ovvero l'uno deve articolarsi esclusivamente “in censure di illegittimità derivata” dai motivi che sono posti a base dell'altro.

In tutti gli altri casi, pur presentando elementi comuni, i ricorsi vanno, invece, considerati semplicemente connessi (così, ad es., sono da ritenersi connessi, e non identici, due o più ricorsi che si basino sulle stesse questioni giuridiche ma siano caratterizzati da situazioni di fatto differenti; così come due o più ricorsi solo in parte affidati a medesime censure) e ciò vale sia ai fini del computo dei fascicoli da assegnare mensilmente (punto 1 della deliberazione del 2003), sia ai fini del computo dei provvedimenti da depositare annualmente (punto 9 della stessa deliberazione).

b) Le cause rinviate.

È opportuno distinguere a seconda che il rinvio intervenga prima o dopo la presa in carico del fascicolo da parte del relatore.

Nel primo caso (rinvio intervenuto prima della presa in carico del fascicolo), il relatore, essendo stato tempestivamente avvertito del fatto che la causa non sarà trattata, non ha svolto alcuna attività di studio del fascicolo, per cui deve escludersi ogni rilevanza della causa ai fini dei carichi di lavoro.

Nel secondo caso (rinvio intervenuto dopo la materiale presa in carico del fascicolo da parte del relatore), invece, non avendo ricevuto alcuna tempestiva informazione circa il prossimo rinvio, il magistrato interessato ha dovuto esaminare il fascicolo, per cui di esso si deve tenere conto ai (soli) fini del numero di fascicoli da assegnargli mensilmente (punto 1 della più volte citata deliberazione del 2003).

c) Le pronunce “non di merito”.

Occorre preliminarmente richiamare il disposto dell'art. 26, comma 4, della legge 1034/1971 (come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 205/2000), secondo cui “La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato”.

A ciò consegue che la presenza di una delle richiamate ragioni preclusive, ove previamente conosciuta dal presidente della sezione, dovrebbe comportare lo “stralcio” della relativa causa dal ruolo di udienza, precludendo in radice ogni possibile rilevanza in materia di carichi di lavoro.

Non di meno, in tutti i casi ove si decida di portare la causa in udienza, di essa si dovrà tener conto ai fini del carico e del numero di decisioni da depositare annualmente, posto che la vigente direttiva non contiene alcuna distinzione al riguardo e, anzi, precisa che per “sentenze” computabili nel carico di lavoro di ogni magistrato devono intendersi “tutti i provvedimenti giurisdizionali così denominati e da lui sottoscritti quale estensore” (cfr. punto 9 della deliberazione del 2003).

Del resto siffatta conclusione è coerente con il dato, di comune esperienza, secondo cui la redazione di una sentenza comporta, comunque, un certo dispendio di tempo e di energie, che ove possibile il presidente dovrebbe prevenire, nell'ottica di un'efficiente organizzazione del lavoro giurisdizionale, mediante la previa definizione di tali controversie con decreto.

d) Eventuali “fattori correttivi” dei limiti fissati dalla delibera sui carichi di lavoro.

O M I S S I S Quanto, poi, alla prospettata assegnazione di ricorsi in esubero al fine di prevenire gli effetti di una possibile sopravvenienza di fattori che precludano l'esame del ricorso dopo la sua assegnazione (cd. *overbooking*), la stessa non trova alcun fondamento nel vigente sistema sui carichi di lavoro. O M I S S I S

Ma, a parte questo, è dirimente il fatto che il successivo “venir meno” di ricorsi già assegnati, trova già adeguata regolamentazione nel meccanismo - diverso e per certi versi opposto rispetto all'*overbooking* - di cui al punto 5 della deliberazione del 18 dicembre 2003, ove si prevede che, in caso di scostamenti dai parametri prefissati, il presidente proceda “a compensazione nei tre mesi successivi”.

Si noti che quest'ultima operazione - già definita doverosa dal Consiglio nella recente deliberazione del 26 febbraio 2010 (vedi supra) - è indistintamente prevista in relazione a tutti i casi di scostamento, siano essi in eccesso o in difetto, e può logicamente essere compiuta solo “a consuntivo”, cioè al termine di ogni mese, quando il presidente potrà a

ragione veduta, per l'appunto, verificare se vi siano stati scostamenti (di qualunque natura) e procedere eventualmente al recupero nel trimestre successivo, cioè in un arco temporale che eviti di concentrare in un'unica udienza l'entità del recupero.

La "tenuta finale" del sistema va poi coordinata con la regola "concorrente" secondo cui ciascun magistrato ha il dovere di depositare annualmente non meno di 80 sentenze. Sarà, quindi, possibile superare il limite di 12 fascicoli mensili anche per assicurare il rispetto di tale parametro annuo minimo, laddove l'eventuale recupero dovrà essere in questo caso concentrato nelle udienze collocate a ridosso della fine dell'anno giudiziario, allorché sia concretamente e compiutamente rilevabile un eventuale scostamento in ribasso rispetto al numero minimo di 80 sentenze nel corso dell'anno stesso.

Tutto ciò preclude in radice l'ammissibilità del cd. overbooking, cioè di un meccanismo aprioristico e presuntivo, che, prescindendo da oggettivi rilievi a consuntivo, rischia di tradursi - in ultima analisi - nel costante superamento dei carichi di lavoro in disapplicazione dei criteri correttamente intesi anche alla luce dei chiarimenti forniti in questa sede. OMISSIS

Conclusioni.

Si ritiene che i presenti chiarimenti, insieme a quanto già deliberato da questo Consiglio nel Plenum del 26 febbraio 2010, compongano un quadro di riferimento nell'applicazione dei criteri in materia di carico di lavoro e organizzazione degli uffici sufficientemente chiaro ed obiettivo, al punto di consentire agevolmente l'individuazione delle assegnazioni in contrasto con una corretta applicazione dei criteri, compresa l'attivazione del doveroso meccanismo di recupero ove ne siano accertati i presupposti.

Ciò fornisce le premesse necessarie e sufficienti per concludere che - laddove emergessero, all'esito di una concreta verifica, significativi e perduranti scostamenti in eccesso nelle assegnazioni - gli stessi costituirebbero il presupposto per l'applicazione del sistema di recupero in alleggerimento del carico, per le udienze successive, previsto dai vigenti criteri (vedi supra) e ribadito nella pronuncia del Plenum del 26 febbraio 2010.

Allo stesso modo, ove sulla base dei medesimi criteri di accertamento e di calcolo fin qui descritti emergessero assegnazioni in difetto nello stesso periodo, ciò comporterebbe l'applicazione del meccanismo di correlativo recupero in aumento del carico.

Delibera del 12 aprile 2012

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha escluso che un magistrato amministrativo possa, a domanda, essere autorizzato a trattare un numero di affari sistematicamente maggiore rispetto a quello individuato dalla delibera 18 dicembre 2003, attuativa della legge n. 186 del 1982 in materia di carichi di lavoro (nella specie in misura pari al 50% del carico ordinario di lavoro), ostandovi le seguenti ragioni:

- a) necessità della non abdicabile esigenza di garantire il mantenimento di standards qualitativamente elevati delle decisioni assunte;
- b) intangibilità del dovere di ciascun magistrato di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale.

Delibera del 12 maggio 1983 (confermata con delibere del 18 luglio.2002 e del 17 gennaio 2003)

In ogni Tribunale, Sezione staccata o interna, si devono tenere non meno di due udienze al mese, di norma intervallate da non meno di 10 giorni. A tale regola si potrà derogare solo in casi particolari legati alla specificità del periodo. Questa disposizione si applica anche agli altri organi della giustizia amministrativa, compreso il C.G.A.

ULTERIORI CRITERI SPECIFICI SUL CARICO DI LAVORO

Componenti del Consiglio di presidenza (Art. 3 del regolamento interno)

1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.
2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza è eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione è inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarità delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa.
3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza:
 - a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico;
 - b) cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicità del codice etico;
 - c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicità delle adesioni al codice etico.
4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione; per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà; allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

Carico di lavoro dei Consiglieri di Stato componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Delibera del 27 gennaio 2011

(omissis)

3. Si applica una riduzione del carico di lavoro pari alla metà per il componente effettivo che prenda parte in concreto a tutte le udienze presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche con concentrazione in un'unica udienza e con conseguente partecipazione del magistrato alla metà delle udienze;

4. Il componente supplente usufruisce dello sgravio e della concentrazione del carico di lavoro ordinario in proporzione al servizio effettivamente prestato, sulla base di una dichiarazione resa congiuntamente al componente titolare attestante il numero di udienze alle quali ha partecipato, come componente effettivo, presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;

(omissis)

Magistrati di nuova assunzione

Delibera del 27 aprile 1989

Il predetto numero (di ricorsi da assegnare a ciascun magistrato, n.d.r.) è ridotto ad 1/3 nei primi tre mesi di servizio di ogni magistrato di prima nomina, onde consentire il processo di integrazione di quest'ultimo secondo modalità da stabilire dal consiglio di Presidenza.

Delibera del 6 maggio 2010

Va precisato che l'originaria previsione di una riduzione del carico di lavoro per i magistrati di nuova assunzione, contenuta nella delibera adottata il 27 aprile 1989 - pur non essendo stata riprodotta nell'ambito della citata delibera del 18 dicembre 2003, con la quale è stata ridisciplinata in via generale la materia dei carichi di lavoro - deve ritenersi tuttora vigente.

E, difatti, come risulta dallo stesso verbale della seduta del Plenum del 18 dicembre 2003, la questione qui in rilievo non è stata riesaminata in sede di Commissione istruttoria e neppure in seno allo stesso Plenum, né d'altra parte, nelle medesime sedi ove è stata formulata la nuova disciplina, si è contemplata una disposizione abrogativa espressa di quanto integralmente stabilito nella precedente delibera del 1989.

Trova, quindi, applicazione l'ordinario criterio di diritto intertemporale secondo cui l'antecedente norma speciale (cioè riguardante uno specifico caso differenziato dalla situazione ordinaria oggetto di regolazione) non può considerarsi abrogata o derogata dalla disciplina generale successiva che non contenga, né abroghi esplicitamente, tale disposizione speciale anteriore.

Si deve, pertanto, riaffermare, in conclusione, la perdurante efficacia della regola secondo cui il numero dei ricorsi da assegnare a ciascun magistrato "è ridotto ad 1/3 nei primi tre mesi di servizio di ogni magistrato di prima nomina" (deliberazione del 27 aprile 1989).

DEPOSITO DELLE SENTENZE

Delibera del 27 giugno .2003

Il Consiglio di Presidenza ha stabilito di effettuare la rilevazione sui ritardi nel deposito delle sentenze con periodicità semestrale. Ha stabilito, inoltre, che devono essere segnalati i ritardi superiori ai 90 giorni.

ACQUISIZIONE PERIODICA DEI DATI – ACQUISIZIONE E CONTROLLO.

Delibera del 25 febbraio 2011

I Presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i Presidenti di TAR e di sezione staccata di TAR comunicano al Consiglio di Presidenza, entro il 31 marzo di ogni anno, i seguenti provvedimenti, concernenti l'organizzazione e l'attività degli uffici di competenza:

1. decreto presidenziale relativo al riparto, per l'anno in corso, delle materie tra le sezioni interne, ove esistenti, in attuazione dei criteri approvati dal Consiglio di Presidenza; il decreto è accompagnato da una relazione che specifica le materie e submaterie non attribuite alla Sezione nell'anno precedente con indicazione, altresì, della Sezione alla quale erano attribuite nel medesimo anno;
2. decreto presidenziale di composizione, per l'anno in corso, delle sezioni interne, ove esistenti, in attuazione dei criteri approvati dal Consiglio di Presidenza; il decreto è accompagnato da una relazione nella quale si precisano i nominativi dei magistrati provenienti da altre sedi e di quelli trasferiti da una sezione all'altra. La relazione specifica altresì se il trasferimento è avvenuto su domanda o d'ufficio, nonché il numero di anni di permanenza di ciascun magistrato nella stessa sezione interna (e per il T.A.R. Lazio, nella stessa sezione esterna) e inoltre, con l'indicazione, in nota, di eventuali applicazioni intervenute l'anno precedente;
3. decreti presidenziali con i quali è stabilito, per l'anno in corso, il calendario delle udienze delle singole sezioni nonché gli eventuali decreti adottati in deroga ai criteri stabiliti dal CPGA;
4. decreti contenenti la composizione, per l'anno in corso, dei collegi giudicanti (con l'indicazione dell'anzianità di ruolo di ciascun magistrato); ove siano adottati ulteriori decreti dopo il 31 marzo, anch'essi sono tempestivamente trasmessi al CPGA;
5. relazione indicante:
 - a) il numero di ricorsi e di domande cautelari depositate nell'anno precedente, distinti secondo le sezioni, ove esistenti, alle quali sono assegnati, nonché disaggregati per settori di materia, come risultanti dalle statistiche elaborate dal sistema NSIGA;
 - b) il numero di sentenze, ordinanze, e decreti, collegiali e presidenziali, pubblicati nell'anno precedente, distinti per sezioni interne, ove esistenti, nonché disaggregati secondo il tipo di pronuncia, come risultanti dalle statistiche elaborate dal sistema NSIGA;
6. tabelle annuali, compilate dalla Segreteria secondo lo schema di cui all'All. A alla presente delibera e relativa legenda, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero dei ricorsi assegnati nell'anno precedente, distinti per

ciascun mese; nelle stesse tabelle dovrà essere, altresì, indicato il conseguente punteggio da attribuire al carico assegnato, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dal CPGA con le direttive in data 18 dicembre 2003, 26 febbraio 2010 e 6 maggio 2010 o con eventuali successive direttive; la tabella predisposta dalla Segreteria, deve essere, prima dell'invio al CPGA, sottoscritta dal Presidente e vistata dal magistrato interessato, il quale può inserirvi eventuali osservazioni.

Al fine di consentire una tempestiva e completa raccolta dei dati di cui al presente punto, il Presidente informa ciascun magistrato relatore che ha facoltà di predisporre appositi schemi riepilogativi del carico di lavoro in ciascuna udienza, schemi che dovranno essere poi consegnati al Presidente ai fini della stesura della Tabella A in esame; in ogni caso l'eventuale mancata compilazione dei riepiloghi mensili da parte dei singoli magistrati non esonera l'Ufficio dall'invio della Tabella A;

7. tabelle annuali, compilate dalla Segreteria secondo lo schema di cui all'All. B alla presente delibera e relativa legenda, riepilogative, per ciascun magistrato (compreso il Presidente), del numero dei provvedimenti pubblicati nell'anno precedente, distinti per ciascun mese;

8. decreto, relativo all'anno in corso, contenente i criteri di assegnazione dei fascicoli di causa, previsto dalla direttiva del Consiglio di Presidenza dell'11 marzo 2005. Ove siano adottati ulteriori decreti dopo il 31 marzo, anch'essi sono tempestivamente trasmessi al CPGA.

Il Consiglio di Presidenza si riserva di richiedere, a campione, la trasmissione dei verbali, previsti dalla stessa delibera, relativi all'assegnazione dei fascicoli per ciascuna udienza.¹

¹ Il Consiglio di Presidenza, con delibera del 25 febbraio 2011, ha stabilito, in via transitoria, che per il solo anno 2011 il termine per la trasmissione da parte degli uffici giudiziari dei dati di cui ai precedenti punti 5, 6, e 7 della delibera (relazione sui dati elaborati dal sistema NSIGA, tabelle annuali riepilogative del carico di lavoro individuale, tabelle annuali riepilogative dei provvedimenti depositati da ciascun magistrato) è fissato al 30 giugno 2011.

ALLEGATO A *

ANNO.....

C.d.S.....SEZIONE.....DR.

T.A.R. SEZIONE DR.

	1	2	3	4	5	6	7
GENNAIO							
FEBBRAIO							
MARZO							
APRILE							
MAGGIO							
GIUGNO							
LUGLIO							
AGOSTO							
SETTEMBRE							
OTTOBRE							
NOVEMBRE							
DICEMBRE							

Firma del Presidente

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO INTERESSATO .

Firma del magistrato interessato

*** Legenda relativa alla Tabella A**

1. in questa colonna indicare il numero di ricorsi assegnati mensilmente, per la definizione nel merito all'esito di udienza pubblica (nessuno escluso e compresi, fra gli altri, i ricorsi elettorali);

2. in questa colonna indicare il numero di ricorsi assegnati mensilmente, per la definizione nel merito all'esito di rito camerale, escluse le cause esaminate in sede

cautelare (si tratta, in particolare, dei ricorsi in materia di ottemperanza, diritto d'accesso ai documenti e silenzio della P.A.);

3. in questa colonna indicare il numero complessivo di motivi aggiunti ai ricorsi di cui ai punti precedenti, computando unicamente quei motivi aggiunti che, ad un tempo, abbiano ad oggetto atti diversi da quelli impugnati con il ricorso originario e si basino su censure nuove rispetto a quelle in esso contenute (cfr. al riguardo, il punto 7, lett. D, della direttiva in materia di carico di lavoro del 26 febbraio 2010); si devono, quindi, escludere da tale computo i motivi aggiunti basati su mera illegittimità derivata ovvero basati sulle stesse censure già esposte nel ricorso originario;

4. in questa colonna indicare il numero complessivo di ricorsi tra loro identici tra quelli indicati ai punti 1 e 2;

5. in questa colonna indicare il numero complessivo di ricorsi tra loro connessi tra quelli indicati ai punti 1 e 2.

Si ricorda che i criteri differenziali tra ricorsi identici e connessi sono illustrati nella Direttiva del 6 maggio 2010, cui si fa integrale riferimento; si rileva, altresì, che nel novero dei ricorsi connessi rientrano anche i ricorsi incidentali, secondo quanto chiarito al punto 7, lett. D, della direttiva del 26 febbraio 2010, cui si fa rinvio.

6. in questa colonna indicare il numero complessivo di ricorsi per i quali, alla data di assegnazione al magistrato, sia stato richiesto, con il consenso delle controparti, il rinvio;

7. in questa colonna indicare il punteggio complessivo da assegnare al carico di lavoro mensile del magistrato, calcolandolo nel modo seguente:

- assegnare a ciascun ricorso di cui alla colonna 1 il punteggio pari a 1 e a ciascun ricorso di cui alla colonna 2 il punteggio pari a 0,5;

- applicare alla somma dei punteggi relativi alle colonne 1 e 2 (come sopra calcolati) le variabili di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, in ordine alle quali si ricorda che:

- ai fini della colonna 7, a ciascuno dei motivi aggiunti indicati al punto 3 va attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,50;

- ai fini della colonna 7, i ricorsi identici indicati al punto 4 valgono nel complesso 1 unità in termini del punteggio, a prescindere dal loro numero, per cui occorre ora sottrarre tutti i ricorsi indicati al punto 4 tranne 1 (ad es. in caso di 10 ricorsi identici occorre sottrarre 9: cfr., al riguardo, il punto 2 della direttiva 18 dicembre 2003);

- ai fini della colonna 7, i ricorsi connessi indicati al punto 5 valgono tante unità di punteggio quanto è il loro numero - 1 (es.: n. 10 ricorsi connessi valgono $10 - 1 = 9$: cfr., al riguardo, punto 3, lett. a, della direttiva del 18 dicembre 2003);

- i ricorsi di cui sia stato chiesto il rinvio prima dell'assegnazione al magistrato non hanno alcun valore ai fini del punteggio in esame, per cui il loro numero deve essere interamente sottratto ai fini del punteggio di cui alla colonna 7.

In conclusione, il dato da indicare al punto 7 (punteggio finale relativo al carico di lavoro) si ottiene sottraendo al punteggio relativo ai ricorsi e ai motivi aggiunti di cui

ai punti 1, 2 e 3, il punteggio relativo a ricorsi identici, connessi e rinviati di cui ai punti 4, 5 e 6.

Esempio: si ipotizzi che al punto 1 siano indicati n. 10 ricorsi totali di merito ordinario, al punto 2 siano indicati n. 1 ricorsi totali in rito speciale, al punto 3 siano indicati n. 2 motivi aggiunti, al punto 4 siano indicati n. 3 ricorsi identici, al punto 5 siano indicati n. 3 ricorsi connessi e al punto 6 siano indicati n. 1 ricorsi rinviati: in questa ipotesi il dato finale da indicare nella colonna 7 è pari a 7,50 che si ottiene nel modo seguente:

punto 1)	10	
punto 2)	+ 0,50	
punto 3)	+ 1	(0,50 x2)
punto 4)	- 2	
punto 5)	- 1	
punto 6)	- 1	
punto 7)	= 7,50	

(ALLEGATO B) *

ANNO

C.d.S.....SEZIONE.....DR.

T.A.R. SEZIONE DR.

	1	2	3	4	5	6	7	8
GENNAIO								
FEBBRAIO								
MARZO								
APRILE								
MAGGIO								
GIUGNO								
LUGLIO								
AGOSTO								
SETTEMBRE								
OTTOBRE								
NOVEMBRE								
DICEMBRE								

Firma del Presidente

*** Legenda relativa alla Tabella B**

1. Sentenze, pubblicate nel mese di riferimento, che definiscono il giudizio all'esito di udienza pubblica.
2. Sentenze, pubblicate nel mese di riferimento, che definiscono il giudizio all'esito di rito camerale, escluse quelle in sede cautelare.
3. Sentenze in forma semplificata, pubblicate nel mese di riferimento, che definiscono la causa in sede cautelare.
4. Ordinanze in materia di competenza pubblicate nel mese di riferimento.
5. Ordinanze istruttorie pubblicate nel mese di riferimento.
6. Ordinanze cautelari pubblicate nel mese di riferimento.
7. Decreti cautelari, decreti ingiuntivi, decreti istruttori, ancorché adottati su delega del Presidente, pubblicati nel mese di riferimento.
8. Decreti decisori pubblicati nel mese di riferimento.

RIASSEGNAZIONE DI MAGISTRATI CESSATI DALLA POSIZIONE DI FUORI RUOLO

Delibera del 6 maggio 2010, articolo 7

Il magistrato in posizione di fuori ruolo ha l'obbligo di segnalare, entro cinque giorni, la cessazione dell'incarico, ai fini del rientro in ruolo.

Alla cessazione dell'incarico, il magistrato deve essere assegnato per almeno 12 mesi a sezioni che non abbiano competenza in affari attinenti alla amministrazione presso la quale ha prestato la propria attività. Qualora il magistrato faccia parte di organo giudiziario a competenza regionale o subregionale non articolato in sezioni, ovvero di organo le cui sezioni abbiano tutte competenza su affari della specie, ovvero dell'adunanza plenaria, l'interessato non potrà partecipare, per il detto periodo, a collegi che decidono su questioni in cui sia parte l'amministrazione in questione. (

INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE

Delibera dell'11 febbraio 2011

Il Consiglio, richiamata e condivisa la nota del Segretario generale prot. n. 115 del 3 gennaio 2011 e la consolidata prassi del C.S.M., ha deliberato, sulla base del combinato disposto degli artt. 33, d.P.R. n. 214 del 1973, 2 e 10, d.lgs. n. 66 del 2003, che non è possibile riconoscere ai magistrati amministrativi in servizio l'indennità sostitutiva per ferie non godute.

Linee – guida per la formazione del ruolo di udienza e la conduzione della medesima, nell'ipotesi in cui del Collegio faccia parte un magistrato in stato di gravidanza, ovvero un magistrato genitore di un bambino di età non superiore a tre anni, ovvero ancora di un figlio portatore di handicap grave.

Delibera del 5 dicembre 2008

Art. 1

1. Le cause assegnate al Collegio del quale faccia parte un magistrato in stato di gravidanza, ovvero un magistrato madre di un bambino di età inferiore ad un anno, salvo diversa esigenza manifestata da quest'ultima, debbono essere iscritte a ruolo o comunque chiamate per prime. A tale fine occorrerà anticipare anche la chiamata dei ricorsi da trattare nel merito, eventualmente accorpandola con quella degli affari da trattarsi in camera di consiglio. Il Presidente della Sezione o del Collegio curerà altresì che la decisione di tali ricorsi in camera di consiglio segua immediatamente la loro discussione orale.

2. Ove possibile, analoghi accorgimenti dovranno essere adottati in presenza di un magistrato madre di un bambino di età inferiore a tre anni. In tali ipotesi, tuttavia, l'interessata dovrà produrre idonea documentazione, atta a consentire al Presidente di valutare la necessità di predisporre le misure organizzative di cui al comma 1.

3. Dopo l'udienza pubblica e camerale, in ogni caso, il Presidente curerà, salvo specifiche esigenze contrarie, che la decisione delle cause trattate avvenga dando priorità a quelle relative ai collegi cui partecipa il magistrato madre di un bambino di età inferiore ai tre anni.¹

Art. 2

1. L'art. 1 trova applicazione anche nei confronti del magistrato padre, qualora documenti una delle evenienze di cui all'art. 40 del t.u. n. 151/2001.

Art. 3

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 1 e 2, nell'ipotesi di cui all'art. 42 del t.u. n. 151/2001 (magistrato genitore di un figlio con handicap grave), il Presidente della Sezione valuterà la possibilità, ove questi ne faccia richiesta, di concentrare le due udienze mensili alle quali è di norma richiesta la partecipazione del magistrato, in una sola udienza mensile. A tale fine l'interessato dovrà far pervenire la propria istanza, corredata di idonea documentazione, al Presidente.

2. Questi ne curerà l'inoltro al Consiglio di Presidenza, unitamente al proprio parere.

3. Il Consiglio provvede sull'istanza nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione e del parere.

¹ Comma inserito con delibera del 25 febbraio 2011.

Analoga istanza può essere presentata dal familiare convivente con un soggetto portatore di handicap grave.

Circolare interpretativa delle misure organizzative a tutela della maternità e della prima infanzia per il personale di magistratura

Delibera del 15 settembre 2011

Per il testo cfr. voce n. 29 (Tutela della genitorialità)

Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a.

Delibera del 18 luglio 2014

A norma degli artt. 56 e 61 del codice del processo amministrativo i decreti cautelari sono di competenza del Presidente del Tribunale amministrativo regionale o della sezione cui sono assegnati.

È ammessa la delega.

In base all'art. 3, comma nono, della delibera 18 gennaio 2013, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa", le funzioni presidenziali (tra le quali l'emissione dei decreti cautelari, ex art. 15, quarto comma, lett. e) non sono ordinariamente delegabili "se non in caso di impedimento oggettivo da comunicare al C.P."

Anche la Delibera del 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011", stabilisce la "ordinaria non delegabilità delle funzioni presidenziali, salvo che ricorrano eccezionali esigenze". Il totale esonero dei Presidenti dal carico di lavoro di merito è stato previsto e si giustifica, in base alla delibera del 18.1.2013, proprio in vista dell'esercizio dei poteri monocratici di spettanza presidenziale.

La delicatezza della funzione e le responsabilità connesse all'esercizio di tale potere monocratico rendono indispensabile che l'attività svolta dal magistrato in sostituzione sia formalmente giustificata attraverso l'atto di attribuzione delle funzioni, emesso di volta in volta, sulla base di criteri oggettivi, che consentano il rispetto del principio del giudice naturale.

Tale esigenza deve trovare risposta anche nell'ipotesi di organizzazione dell'ufficio nel periodo feriale, circostanza che in sé non consente, per i T.A.R. plurisezionali con più di due sezioni, di derogare alle regole e cautele sopra individuate.

Dunque, rispetto ai T.A.R. con più di due sezioni, incluse, quindi, le sezioni esterne del TAR del Lazio, anche nel periodo feriale il potere cautelare monocratico dovrà essere esercitato dai titolari di funzioni presidenziali, anche mediante la predisposizione di un turno concordato fra gli stessi presidenti all'inizio di ogni anno; nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in ragione delle peculiari modalità organizzative, tale potere potrà essere esercitato dai relativi presidenti e, solo in via subordinata, dai magistrati della stessa sezione.

Nelle restanti situazioni, ovvero, nei TAR monosezionali o in quelli con due sole sezioni, ferma restando la suindicata disciplina di carattere generale, nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno la funzione monocratica dovrà essere esercitata, in via prioritaria, rispettivamente, dal presidente o dai due presidenti; indi, ove si renda necessario per consentire la fruizione delle ferie del o dei presidenti, mediante delega al magistrato che ricopre la più elevata qualifica o che, a parità di qualifica, abbia una maggiore anzianità nella stessa.

Quanto previsto si applica anche agli ulteriori poteri ed incombenze presidenziali (emissione di decreti ingiuntivi, assegnazione dei fascicoli ecc.).

Ne consegue che:

- 1) il potere cautelare monocratico rappresenta una funzione propria del presidente e non è ordinariamente delegabile;
- 2) la sostituzione del presidente, quando necessaria, deve comportare l'individuazione, da parte del Capo dell'Ufficio, del delegato fra i presidenti delle altre sezioni (nei TAR plurisezionali) e fra i magistrati non presidenti (nei TAR monosezionali), sulla base di criteri oggettivi predeterminati con riguardo anche all'anzianità; per le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, possono essere invece individuati i relativi presidenti e, in via subordinata, i magistrati della stessa sezione;
- 3) le motivazioni della delega devono vertere su ragioni d'impedimento oggettivo, diverse da quelle per le quali è già prevista la sostituzione a norma dell'art. 14, comma 3, della delibera 18 gennaio 2013;
- 4) le regole sopra individuate non subiscono deroghe nel periodo feriale, quanto all'organizzazione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e ai T.A.R. con più di due sezioni (incluse le sezioni esterne del TAR Lazio);
- 5) nei TAR monosezionali o con sole due sezioni, ferma restando la suindicata disciplina di carattere generale, soltanto nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno la funzione monocratica verrà esercitata prioritariamente, dal presidente o dai due presidenti; quindi, ove si renda necessario per consentire la fruizione del diritto alle ferie da parte del o dei presidenti, mediante delega ai magistrati sulla base di criteri oggettivi predeterminati, sentiti gli stessi.

In sede di prima applicazione, ferma restando l'esigenza di operare una ricognizione al 31 dicembre 2014 degli effetti conseguenti all'applicazione della presente direttiva, è rimessa alla valutazione dei Presidenti, laddove siano già stati adottati i relativi provvedimenti organizzativi per il periodo feriale, l'eventuale applicazione della presente direttiva; la mancata applicazione dovrà comunque essere concordata con i singoli magistrati coinvolti.

Si demanda ai Presidenti il rispetto delle indicazioni di cui sopra nel predisporre le misure organizzative di competenza, anche per il periodo feriale.

